


# Quadro conoscitivo e Misure Specifiche di Conservazione del SIC IT4030024 COLLI DI QUATTRO



# SOMMARIO

<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>QUADRO CONOSCITIVO .....</b>	<b>2</b>
2.1	COMPONENTI FISICHE.....	2
2.1.1	Inquadramento territoriale.....	2
2.1.2	Clima.....	4
2.1.3	Substrato pedogenetico e suolo .....	5
2.1.4	Idrologia.....	6
2.2	COMPONENTI BIOLOGICHE.....	6
2.2.1	Habitat .....	6
2.2.2	Flora.....	9
2.2.3	Fauna.....	9
2.2.4	Uso del suolo .....	11
2.3	DESCRIZIONE PAESAGGISTICA .....	17
2.4	COMPONENTI SOCIO-ECONOMICHE.....	19
2.4.1	Inventario dei livelli di tutela del sito .....	22
2.4.2	Inventario degli strumenti di pianificazione.....	47
2.4.3	Inventario della Normativa vigente .....	48
2.4.4	Inventario e valutazione delle interferenze ambientali.....	62
<b>3</b>	<b>STATO DI CONSERVAZIONE .....</b>	<b>62</b>
3.1	ANALISI DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE DI HABITAT E SPECIE.....	62
3.2	INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI E RELATIVI PARAMETRI .....	66
3.2.1	Soglie di criticità degli indicatori.....	66
3.3	VERIFICA DEL LIVELLO DI PROTEZIONE DI HABITAT E SPECIE.....	67
3.4	VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT E SPECIE .....	67
<b>4</b>	<b>FATTORI DI MINACCIA E MISURE DI CONSERVAZIONE PER MINACCIA.....</b>	<b>71</b>
4.1	<b>Trinciature e sfalci di superfici erbose in periodo riproduttivo - ID 1004</b>	<b>71</b>
4.1.1	Descrizione Minaccia.....	71
4.1.2	Descrizione Azione o misura di conservazione .....	71
4.2	<b>Abbandono delle pratiche colturali - ID 1010</b> .....	<b>72</b>
4.2.1	Descrizione Minaccia.....	72
4.2.2	Descrizione Azione o misura di conservazione .....	72
4.3	<b>Evoluzione naturale verso formazioni forestali - ID 1010</b> .....	<b>72</b>
4.3.1	Descrizione Minaccia.....	73
4.3.2	Descrizione Azione o misura di conservazione .....	73

<b>4.4</b>	<b>Modifica delle pratiche colturali - ID 1010</b>	73
4.4.1	Descrizione Minaccia	73
4.4.2	Descrizione Azione o misura di conservazione	74
<b>4.5</b>	<b>Riduzione superfici permanentemente inerbite - ID 1011</b>	74
4.5.1	Descrizione Minaccia	74
4.5.2	Descrizione Azione o misura di conservazione	74
<b>4.6</b>	<b>Gestione forestale - ID 1600</b>	75
4.6.1	Descrizione Minaccia	75
4.6.2	Descrizione Azione o misura di conservazione	75
<b>4.7</b>	<b>Eventuali tagli delle specie legnose che caratterizzano l'habitat effettuati nel corso di interventi di gestione forestale - ID 1600</b>	75
4.7.1	Descrizione Minaccia	76
4.7.2	Descrizione Azione o misura di conservazione	76
<b>4.8</b>	<b>Taglio boschi in periodo riproduttivo - ID 1605</b>	77
4.8.1	Descrizione Minaccia	77
4.8.2	Descrizione Azione o misura di conservazione	77
<b>4.9</b>	<b>Pulizia sottobosco - ID 1650</b>	77
4.9.1	Descrizione Minaccia	77
4.9.2	Descrizione Azione o misura di conservazione	78
<b>4.10</b>	<b>Rimozione piante morte o morienti - ID 1660</b>	78
4.10.1	Descrizione Minaccia	78
4.10.2	Descrizione Azione o misura di conservazione	78
<b>4.11</b>	<b>Riduzione alberi maturi e ceppaie - ID 1662</b>	78
4.11.1	Descrizione Minaccia	79
4.11.2	Descrizione Azione o misura di conservazione	79
<b>4.12</b>	<b>Distruzione e perturbazione rifugi per pipistrelli sinantropi - ID 4921</b>	79
4.12.1	Descrizione Minaccia	79
4.12.2	Descrizione Azione o misura di conservazione	80
<b>4.13</b>	<b>Collisione con autoveicoli - ID 5021</b>	80
4.13.1	Descrizione Minaccia	80
4.13.2	Descrizione Azione o misura di conservazione	80
<b>4.14</b>	<b>Passaggio di mezzi motorizzati - ID 6230</b>	80
4.14.1	Descrizione Minaccia	81
4.14.2	Descrizione Azione o misura di conservazione	81
<b>4.15</b>	<b>Riempimento di fossi, canali, stagni, specchi d'acqua, paludi o torbiere - ID 8030</b>	81
4.15.1	Descrizione Minaccia	81
4.15.2	Descrizione Azione o misura di conservazione	82
<b>4.16</b>	<b>Evoluzione della biocenosi (Processi naturali) - ID 9500</b>	82
4.16.1	Descrizione Minaccia	82

4.16.2	Descrizione Azione o misura di conservazione .....	82
<b>4.17</b>	<b>Inquinamento genetico delle popolazioni autoctone (di specie animali) - ID 9640</b> .....	<b>82</b>
4.17.1	Descrizione Minaccia .....	83
4.17.2	Descrizione Azione o misura di conservazione .....	83
<b>5</b>	<b>TABELLA SINTESI MINACCE PER SPECIE O HABITAT</b> .....	<b>83</b>
<b>6</b>	<b>OBIETTIVI</b> .....	<b>85</b>
<b>7</b>	<b>Norme per la Valutazione di Incidenza</b> .....	<b>87</b>
<b>8</b>	<b>MONITORAGGIO DELL'EFFICACIA DELLE AZIONI</b> .....	<b>89</b>
<b>9</b>	<b>ELABORATI ED ALLEGATI TECNICI DELLE MISURE</b> .....	<b>90</b>
<b>10</b>	<b>BIBLIOGRAFIA</b> .....	<b>90</b>



# 1 INTRODUZIONE

La tutela e la gestione dei Siti di Rete Natura 2000 avviene attraverso specifici strumenti appositamente individuati dalla normativa europea. La Regione e gli Enti gestori dei Siti (Parchi e Province) sono dunque chiamati ad emanare ed attuare le misure di conservazione generali e specifiche e i piani di gestione,

Le precedenti misure di conservazione delle ZPS, individuate dalla Regione Emilia-Romagna con:

- D.G.R. n. 1435 del 17 ottobre 2006 "Misure di conservazione per la gestione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi delle Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e ss.mm."
- D.G.R. n. 1935 del 29 dicembre 2006 "Rettifica della Deliberazione regionale n. 1435/06 relativa alle Misure di conservazione per la gestione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi delle Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e ss.mm."
- D.G.R. n. 1288 del 27 agosto 2007 "Modifica della Deliberazione regionale n. 1435/06 relativa alle Misure di conservazione per la gestione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi delle Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e ss.mm."

sono state abrogate e sostituite dalla vigente D.G.R. n. 1224 del 28/04/2008 recante "Recepimento D.M. n.184/07 - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS). Misure di conservazione e gestione delle ZPS, ai sensi delle Dirett. 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e ss.mm. e DM del 17/10/07".

Ai sensi del sopraccitato D.M. 184/07 "criteri minimi uniformi", la DGR 1124/2008 promuove concrete azioni di tutela da parte degli Enti gestori (Parchi e Province), volte ad una gestione oculata e sostenibile dei Siti della Rete Natura 2000.

A tale scopo la Regione Emilia Romagna ha attivato la specifica sottomisura del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 "Realizzazione delle misure specifiche di conservazione e dei Piani di gestione dei siti Natura 2000".

Con Deliberazione G.R. n. 1419 del 7 ottobre 2013 (B.U.R. n. 303 del 17.10.13) sono poi state approvate le "Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS)" che sostituiscono le precedenti Misure di Conservazione e sono inoltre valide sia per le ZPS sia per i SIC.

## **2 QUADRO CONOSCITIVO**

### **2.1 COMPONENTI FISICHE**

#### **2.1.1 Inquadramento territoriale**

Il sito, istituito con GR n.893 del 2 luglio 2012, ha una superficie totale di 168 ettari, è interamente compreso nella Provincia di Reggio Emilia e nel solo Comune di Quattro Castella.

La collocazione del sito, in rapporto agli altri siti Natura 2000 più vicini, è rappresentata in Figura. 1.




Figura 1: Perimetrazione del sito in oggetto, comuni interessati e rapporto con altri siti Natura 2000.

## 2.1.2 Clima

Da un punto di vista generale, la regione Emilia-Romagna presenta un clima temperato freddo, con estati calde, inverni piuttosto rigidi ed un'elevata escursione termica estiva. Il clima locale ha variazioni anche significative a cause delle diverse condizioni fra montagne, costa e pianura ma gli aspetti tipici del clima che caratterizzano la Regione Emilia-Romagna sono quelli della Pianura Padana che, per la sua collocazione, delimitata a nord e a ovest dall'arco alpino e a est dal mare Adriatico, presenta una circolazione atmosferica che può essere considerata tipica per tutto il bacino.

Il sito in oggetto ricade interamente all'interno del tipo climatico 6, come da come da carta dei tipo climatici della Regione Emilia-Romagna in Figura 2




Figura 2: Carta dei tipi climatici della Regione Emilia-Romagna in relazione al sito.

### 2.1.3 Substrato pedogenetico e suolo

Secondo la carta pedologica della Regione Emilia-Romagna, riportata in Figura 3, i suoli del sito ricadono al 90% nella categoria 5De “Suoli a pendenza tipica 15-30%; profondi o molto profondi; a tessitura media; a buona disponibilita' di ossigeno; calcarei; debolmente o moderatamente alcalini. Localmente sono, di volta in volta, ripidi e superficiali, o molto ripidi e mod. profondi”.

La quota rimanente, nella porzione settentrionale del sito ricade invece nella categoria 4Ba “Suoli a pendenza tipica 3-15%; molto profondi; a tessitura fine o tendenzialmente fine; a moderata disponibilita' di ossigeno. All'aumentare della profondita' variano da non calcarei a scarsamente o mod. calcarei, da neutri a fortem. alcalini”.




Figura 3: carta pedologica del sito in oggetto, fonte dati Regione Emilia Romagna, Banca dati Ambienti e tessiture.

## 2.1.4 Idrologia

Dal punto di vista dei bacini idrografici il sito in oggetto ricade all'interno del bacino del bacino principale del fiume Po e del bacino idrografico secondario del Crostolo, come da suddivisione ISPRA cartografata in Figura 4.




Figura 4: bacini idrografici principali, fonte dati Ispra, elaborazione Istituto Delta Ecologia Applicata srl.

## 2.2 COMPONENTI BIOLOGICHE

Di seguito vengono descritte le componenti biologiche del sito suddivise per habitat e raggruppamenti tassonomici principali. Le informazioni sono state ricavate da analisi bibliografiche e rilevamenti di campo, eseguiti nell'anno 2013.

I dati sono stati comparati con quanto riportato nel formulario standard, in modo da poter evidenziare eventuali variazioni.

### 2.2.1 Habitat

Prima dell'aggiornamento condotto con indagini su campo nel corso del 2013 risultavano presenti 6 Habitat Natura 2000, di cui due prioritari, come riportato nella tabella sottostante.

Codice	Descrizione Habitat Natura 2000	Prioritario
5130	Formazioni di <i>Juniperus communis</i> su lande o prati calcarei	
6210	Formazioni erbose secche seminaturali e cespuglieti su substrato calcareo ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*stupenda fioritura di orchidee)	*
6220	Percosi substeppici di graminacee e piante annue ( <i>Thero-Brachypodietea</i> )	*
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )	
9260	Boschi di <i>Castanea sativa</i>	
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	

Tabella 1 Elenco degli habitat di interesse comunitario elencati dalla scheda del formulario standard.

Le indagini su campo hanno aggiornato la cartografia degli habitat, rappresentata in Figura 5, sono stati individuati ulteriori due habitat Natura 2000 entrambi prioritari, l'elenco aggiornato è riportato nella tabella sottostante. Rispetto alle indagini iniziali sono stati confermati tutti gli habitat individuati nelle fasi preliminari per la proposta del SIC, tranne il 92A0 che è stato ricondotto al 91E0\*.

Codice	Descrizione Habitat Natura 2000	Prioritario
5130	Formazioni di <i>Juniperus communis</i> su lande o prati calcarei	
6210	Formazioni erbose secche seminaturali e cespuglieti su substrato calcareo ( <i>Festuco-Brometalia</i> )	*
6220	Percosi substeppici di graminacee e piante annue ( <i>Thero-Brachypodietea</i> )	*
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )	
91AA	Boschi orientali di quercia bianca	*
91E0	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )	*
9260	Boschi di <i>Castanea sativa</i>	

Tabella 2: Habitat interesse comunitario censiti nel 2013..

Oltre agli habitat Natura 2000 sono stati individuati i seguenti due habitat di interesse Regionale:

“Pa - Habitat di rilevanza naturalistica nell'ambito locale: Canneti palustri: fragmiteti, tifeti e scirpeti d'acqua dolce (*Phragmition*)”

“Psy - Habitat di rilevanza naturalistica nell'ambito locale: Pinete appenniniche di pino silvestre”




**Regione Emilia-Romagna**

Misure Specifiche di Conservazione  
**SIC IT4030024**  
**COLLI DI QUATTRO CASTELLA**

Quadro Conoscitivo

TAVOLA: Habitat



Dicembre 2013

1:10.000

Formato originale: A3



ISTITUTO DELTA  
 ECOLOGIA APPLICATA



ISO 9001  
 Certificate N° 06-Q-00028-TIC  
 ANAGRAFE NAZIONALE DELLE  
 RICERCHE N.63172DPY

Nome documento:  
 TAVOLA\_Habitat\_MsC\_RE\_2013\_ColliQuattroCastella

**Legenda**

Habitat principale:

- 5130 - Formazioni di *Juniperus communis* su lande o prati
- 6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e cespuglieti su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)
- 6220 - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue (Thero-)
- 6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
- 91AA - Boschi orientali di quercia bianca
- 9260 - Castagneti
- Pa - Habitat di rilevanza naturalistica nell'ambito locale: Canneti palustri: fragmiteti, tifeti e scirpeti d'acqua dolce (*Phragmites*)
- Psy - Habitat di rilevanza naturalistica nell'ambito locale: Pinete appenniniche di pino silvestre

TIPO, CODICE, NOME

SIC, IT4030024, COLLI DI QUATTRO




Figura 5: carta degli habitat del sito in oggetto, aggiornamento 2013, in legenda habitat principali, gli habitat in presenza sono segnalati nelle etichette.

### 2.2.2 Flora

Nel sito è presente una specie floristica protetta dall'Allegato II Dir. Habitat, l'*Himantoglossum adriaticum*, già citata nel formulario standard, il censimento 2013 non ha evidenziato la presenza di ulteriori specie.

### 2.2.3 Fauna

#### Mammiferi

Nel sito è presente un'unica specie di mammiferi protetta dall'Allegato II Dir. Habitat, il *Canis lupus*, prioritaria.

#### Avifauna

Nel sito sono presenti 60 specie avifaunistiche protette All'Art. 4 Dir. Uccelli (2009/147/CE), elencate nella tabella sottostante, di cui 7 in Allegato I Dir. Uccelli.

Tabella 3: Uccelli protetti All'Art. 4 della Direttiva 2009/147/CE aggiornati 2013.

Codice Natura 2000	Nome scientifico	Nome Italiano	All. I Dir. Uccelli
A086	<i>Accipiter nisus</i>	Sparviere	
A324	<i>Aegithalos caudatus</i>	Codibugnolo	
A226	<i>Apus apus</i>	Rondone comune	
A091	<i>Aquila chrysaetos</i>	Aquila reale	Si
A221	<i>Asio otus</i>	Gufo comune	
A218	<i>Athene noctua</i>	Civetta	
A087	<i>Buteo buteo</i>	Poiana	
A224	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Succiacapre	Si
A364	<i>Carduelis carduelis</i>	Cardellino	
A335	<i>Certhia brachydactyla</i>	Rampichino	
A363	<i>Carduelis/Chloris chloris</i>	Verdone	
A208	<i>Columba palumbus</i>	Colombaccio	
A347	<i>Corvus monedula</i>	Taccola	
A113	<i>Coturnix coturnix</i>	Quaglia	
A212	<i>Cuculus canorus</i>	Cuculo	
A253	<i>Delichon urbica</i>	Balestruccio	
A237	<i>Dendrocopos major</i>	Picchio rosso maggiore	
A377	<i>Emberiza cirius</i>	Zigolo nero	
A269	<i>Erithacus rubecula</i>	Pettiroso	
A103	<i>Falco peregrinus</i>	Falco pellegrino	Si
A099	<i>Falco subbuteo</i>	Lodolaio	
A096	<i>Falco tinnunculus</i>	Gheppio	
A359	<i>Fringilla coelebs</i>	Fringuello	
A342	<i>Garrulus glandarius</i>	Ghiandaia	
A300	<i>Hippolais polyglotta</i>	Canapino comune	
A251	<i>Hirundo rustica</i>	Rondine	

A233	<i>Jynx torquilla</i>	Torcicollo	
A338	<i>Lanius collurio</i>	Averla piccola	Si
A246	<i>Lullula arborea</i>	Tottavilla	Si
A271	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Usignolo	
A262	<i>Motacilla alba</i>	Ballerina bianca	
A319	<i>Muscicapa striata</i>	Pigliamosche	
A023	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Nitticora	Si
A277	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Culbianco	
A337	<i>Oriolus oriolus</i>	Rigogolo	
A214	<i>Otus scops</i>	Assiolo	
A329	<i>Parus caeruleus</i>	Cinciarella	
A330	<i>Parus major</i>	Cinciallegra	
A325	<i>Parus palustris</i>	Cincia bigia	
A621	<i>Passer italiae</i>	Passera d'Italia	
A356	<i>Passer montanus</i>	Passera mattugia	
A072	<i>Pernis apivorus</i>	Falco pecchiaiolo	Si
A315	<i>Phylloscopus collybita</i>	Luí piccolo	
A273	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Codirosso spazzacamino	
A274	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Codirosso comune	
A343	<i>Pica pica</i>	Gazza	
A235	<i>Picus viridis</i>	Picchio verde	
A275	<i>Saxicola rubetra</i>	Stiaccino	
A155	<i>Scolopax rusticola</i>	Beccaccia	
A361	<i>Serinus serinus</i>	Verzellino	
A332	<i>Sitta europaea</i>	Picchio muratore	
A210	<i>Streptopelia turtur</i>	Tortora selvatica	
A351	<i>Sturnus vulgaris</i>	Storno	
A311	<i>Sylvia atricapilla</i>	Capinera	
A304	<i>Sylvia subalpina</i> *	Sterpazzolina di Moltoni	
A309	<i>Sylvia communis</i>	Sterpazzola	
A265	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Scricciolo	
A283	<i>Turdus merula</i>	Merlo	
A285	<i>Turdus philomelos</i>	Tordo bottaccio	
A232	<i>Upupa epops</i>	Upupa	

\*N.B. Recente modifica tassonomica *Sylvia subalpina*, indicata in SDF come *Sylvia cantillans*.

### Erpetofauna

Nel sito è segnalata un'unica specie di anfibi di interesse Comunitario, il *Triturus carnifex*, come da tabella sottostante già presente nel formulario standard del sito. I censimenti non hanno individuato la presenza di altre specie all'allegato II Dir. Habitat.

Tabella 5. Anfibi elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43.

Nome	Prioritario
<i>Triturus carnifex</i>	

### Ittiofauna

Nel sito non sono presenti specie ittiche di interesse Comunitario.

### Invertebrati

Il formulario standard del sito riporta la presenza di tre specie di invertebrati di cui una prioritaria, tutti insetti, protetti dall'allegato II Dir. Habitat, come riportato nella tabella sottostante. Il censimento 2013 non ha individuato altre specie di cui allegato II Dir. Habitat.

Tabella 4: Invertebrati da formulario standard del sito elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43.

Nome	Prioritario
<i>Cerambyx cerdo</i>	
<i>Euplagia quadripunctaria</i>	*
<i>Lucanus cervus</i>	

## 2.2.4 Uso del suolo

L'analisi dell'uso del suolo è stata condotta suddividendo la Provincia di Reggio Emilia in due zone tra loro differenti per caratteristiche fisiche macroscopiche, pianura e montagna utilizzando come linea di demarcazione le unità di paesaggio del PTPR. La collocazione del sito e l'uso del suolo sono rappresentati in **Figura 8**.

L'analisi dell'uso del suolo della montagna al primo livello **Tabella 5** e **Figura 6**, evidenzia un contesto generale misto dominato da due categorie: Superfici agricole utilizzate (38%) e Territori boscati e ambienti seminaturali (56%), che insieme ricoprono il 94% del territorio. Si noti che la categoria Zone umide, compare con un valore percentuale pari a 0 ma sono comunque presenti, con una superficie di 6 ha, che dal punto di vista percentuale costituiscono lo 0,005%.

Tabella 5: uso del suolo 2008 primo livello, fonte dati Regione Emilia-Romagna. elaborazione Istituto Delta Ecologia Applicata srl.

Livello 1		%
1	Superfici artificiali	5
2	Superfici agricole utilizzate	38
3	Territori boscati e ambienti seminaturali	56
4	Zone umide	0
5	Corpi idrici	1
		100




Figura 6: distribuzione percentuale dell'uso del suolo, analisi al primo livello.

Analizzando l'area al massimo dettaglio disponibile, 4° livello dell'uso del suolo, **Tabella 6** e Figura 7, è inoltre evidente che le superfici agricole utilizzate sono un insieme misto in cui compaiono sistemi colturali complessi, aree con colture agricole e spazi naturali importanti ed i seminativi rappresentano il 29%. La categoria predominante infine è la "3112 Bq Boschi a prevalenza di querce, carpini e castagni".

Tabella 6: uso del suolo 2008 quarto livello, fonte dati Regione Emilia-Romagna, elaborazione Istituto Delta Ecologia Applicata srl.

Codice	Sigla	Descrizione	%
1111	Ec	Tessuto residenziale compatto e denso	0,0
1112	Er	Tessuto residenziale rado	1,3
1120	Ed	Tessuto residenziale discontinuo	2,2
1211	la	Insedimenti produttivi	0,7
1212	lc	Insedimenti commerciali	0,0
1213	ls	Insedimenti di servizi	0,0
1214	lo	Insedimenti ospedalieri	0,0
1215	lt	Impianti tecnologici	0,0
1221	Rs	Reti stradali	0,0
1222	Rf	Reti ferroviarie	0,0
1225	Re	Reti per la distribuzione e produzione dell'energia	0,0
1311	Qa	Aree estrattive attive	0,5
1312	Qi	Aree estrattive inattive	0,1
1331	Qc	Cantieri e scavi	0,0
1332	Qs	Suoli rimaneggiati e artefatti	0,1
1411	Vp	Parchi e ville	0,1

1412	Vx	Aree incolte urbane	0,0
1421	Vt	Campeggi e strutture turistico-ricettive	0,0
1422	Vs	Aree sportive	0,3
1423	Vd	Parchi di divertimento	0,0
1424	Vq	Campi da golf	0,1
1425	Vi	Ippodromi	0,0
1426	Va	Autodromi	0,0
1430	Vm	Cimiteri	0,0
2110	Sn	Seminativi non irrigui	26,0
2121	Se	Seminativi semplici irrigui	3,4
2122	Sv	Vivai	0,0
2123	So	Colture orticole	0,0
2210	Cv	Vigneti	0,3
2220	Cf	Frutteti	0,1
2241	Cp	Pioppeti colturali	0,0
2242	Cl	Altre colture da legno	0,1
2310	Pp	Prati stabili	2,0
2410	Zt	Colture temporanee associate a colture permanenti	0,1
2420	Zo	Sistemi colturali e particellari complessi	0,3
2430	Ze	Aree con colture agricole e spazi naturali importanti	5,2
3111	Bf	Boschi a prevalenza di faggi	14,6
3112	Bq	Boschi a prevalenza di querce, carpini e castagni	29,4
3113	Bs	Boschi a prevalenza di salici e pioppi	0,0
3114	Bp	Boschi planiziari a prevalenza di farnie e frassini	0,0
3115	Bc	Castagneti da frutto	0,2
3120	Ba	Boschi di conifere	0,7
3130	Bm	Boschi misti di conifere e latifoglie	1,7
3210	Tp	Praterie e brughiere di alta quota	2,0
3220	Tc	Cespuglieti e arbusteti	0,0
3231	Tn	Vegetazione arbustiva e arborea in evoluzione	4,5
3232	Ta	Rimboschimenti recenti	0,0
3320	Dr	Rocce nude, falesie e affioramenti	0,5
3331	Dc	Aree calanchive	1,5
3332	Dx	Aree con vegetazione rada di altro tipo	0,4
4110	Ui	Zone umide interne	0,0
4120	Ut	Torbiere	0,0
5111	Af	Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione scarsa	0,7
5112	Av	Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione abbondante	0,5
5121	An	Bacini naturali	0,0
5122	Ap	Bacini produttivi	0,0
5123	Ax	Bacini artificiali	0,0
			100,0




Figura 7: area di montagna distribuzione percentuale uso del suolo 2008 quarto livello, fonte dati Regione Emilia-Romagna. elaborazione Istituto Delta Ecologia Applicata srl.





Figura 8: tavola dell'uso del suolo della Provincia di Reggio Emilia, in evidenza il sito in oggetto. Per ragioni di spazio la legenda è riportata in Tabella 7. Fonte dati Regione Emilia-Romagna uso del suolo 2008. elaborazione Istituto Delta Ecologia Applicata srl.

## Legenda Uso suolo

1111 Ec Tessuto residenziale compatto e denso	2130 Sr Risaie
1112 Er Tessuto residenziale rado	2210 Cv Vigneti
1120 Ed Tessuto residenziale discontinuo	2220 Cf Frutteti
1211 Ia Insediamenti produttivi	2230 Co Oliveti
1212 Ic Insediamenti commerciali	2241 Cp Pioppeti colturali
1213 Is Insediamenti di servizi	2242 Cl Altre colture da legno
1214 Io Insediamenti ospedalieri	2310 Pp Prati stabili
1215 It Impianti tecnologici	2410 Zt Colture temporanee associate a colture permanenti
1221 Rs Reti stradali	2420 Zo Sistemi colturali e particellari complessi
1222 Rf Reti ferroviarie	2430 Ze Aree con colture agricole e spazi naturali importanti
1223 Rm Impianti di smistamento merci	3111 Bf Boschi a prevalenza di faggi
1224 Rt Impianti delle telecomunicazioni	3112 Bq Boschi a prevalenza di querce, carpini e castagni
1225 Re Reti per la distribuzione e produzione dell'energia	3113 Bs Boschi a prevalenza di salici e pioppi
1226 Ri Reti per la distribuzione idrica	3114 Bp Boschi planiziani a prevalenza di farnie e frassini
1231 Nc Aree portuali commerciali	3115 Bc Castagneti da frutto
1232 Nd Aree portuali da diporto	3120 Ba Boschi di conifere
1233 Np Aree portuali per la pesca	3130 Bm Boschi misti di conifere e latifoglie
1241 Fc Aeroporti commerciali	3210 Tp Praterie e brughiere di alta quota
1242 Fs Aeroporti per volo sportivo e eliporti	3220 Tc Cespuglieti e arbusteti
1243 Fm Aeroporti militari	3231 Tn Vegetazione arbustiva e arborea in evoluzione
1311 Qa Aree estrattive attive	3232 Ta Rimboschimenti recenti
1312 Qi Aree estrattive inattive	3310 Ds Spiagge, dune e sabbie
1321 Qq Discariche e depositi di cave, miniere e industrie	3320 Dr Rocce nude, falesie e affioramenti
1322 Qu Discariche di rifiuti solidi urbani	3331 Dc Aree calanchive
1323 Qr Depositi di rottami	3332 Dx Aree con vegetazione rada di altro tipo
1331 Qc Cantieri e scavi	3340 Di Aree percorse da incendi
1332 Qs Suoli rimaneggiati e artefatti	4110 Ui Zone umide interne
1411 Vp Parchi e ville	4120 Ut Torbiere
1412 Vx Aree incolte urbane	4211 Up Zone umide salmastre
1421 Vt Campeggi e strutture turistico-ricettive	4212 Uv Valli salmastre
1422 Vs Aree sportive	4213 Ua Acquaculture in zone umide salmastre
1423 Vd Parchi di divertimento	4220 Us Saline
1424 Vq Campi da golf	5111 Af Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione scarsa
1425 Vi Ippodromi	5112 Av Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione abbondante
1426 Va Autodromi	5113 Ar Argini
1427 Vr Aree archeologiche	5114 Ac Canali e idrovie
1428 Vb Stabilimenti balneari	5121 An Bacini naturali
1430 Vm Cimiteri	5122 Ap Bacini produttivi
2110 Sn Seminativi non irrigui	5123 Ax Bacini artificiali
2121 Se Seminativi semplici irrigui	5124 Aa Acquaculture in ambiente continentale
2122 Sv Vivai	5211 Ma Acquaculture in mare
2123 So Colture orticole	

Tabella 7: legenda dell'uso del suolo.

In Figura 9 si riporta la tavola dell'uso del suolo del sito con aggiornamento 2013.



**Figura 9:** uso del suolo del sito, aggiornamento 2013

## 2.3 DESCRIZIONE PAESAGGISTICA

Il sito in oggetto dal punto di vista delle unità di paesaggio definite dal PTPR ricade nell'unità di paesaggio N° 15 Collina Reggiana Modenese, **Figura 10**.




Figura 10: Unità di paesaggio, Fonte dati Regione Emilia-Romagna PTPR.

Il sito inoltre è quasi coincidente con l'Oasi del Bianello ed è nei pressi del Paesaggio naturale e seminaturale protetto "Collina reggiana - Terre di Matilde", come visibile in Figura 11.




Figura 11: Tipologie di aree protette vicine al sito, Fonte dati Regione Emilia-Romagna, nella cartografia non sono rappresentati i confini dell'Oasi.

## 2.4 COMPONENTI SOCIO-ECONOMICHE

### Quadro socio - economico

A livello regionale, il quadro economico rispecchia quello nazionale, che continua a registrare una recessione dell'economia, anche nel 2013. La flessione del Pil è dell'1,4% rispetto all'anno precedente (-1,8 %), una contrazione che interessa tutti i settori e, in misura superiore, costruzioni e manifatturiero<sup>1</sup>.

Anche per il territorio reggiano, i dati relativi all'anno 2013 registrano un calo della produzione del manifatturiero. Tuttavia rispetto al 2012 la produzione registra infatti una contrazione del 2,6% dei volumi a fronte del -5,6% del 2° trimestre e del -4,4% del 1° trimestre del 2013<sup>2</sup>.

Una riduzione del calo che si osserva con analoga intensità sia per quanto riguarda il fatturato che gli ordini. Se si fissa l'attenzione sulla classe dimensionale delle imprese, il maggior contributo alla frenata della caduta è dovuto alle aziende di medie dimensioni - da 10 a 49 dipendenti.

<sup>1</sup> Rapporto 2013 sull'economia regionale, Unioncamere e Regione Emilia Romagna.

<sup>2</sup> Indagine congiunturale Camera di Commercio di Reggio Emilia – 3° trimestre 2013

Il rallentamento della caduta è ancora una volta da ascrivere alla ripresa e al buon andamento dei mercati internazionali. Gli ordini dall'estero, dopo il +1,8% registrato nel secondo trimestre, risultano infatti aumentati, sempre in ragione d'anno 2013, del 4%.

Fra i settori, si registrano aumenti dei volumi produttivi per il ceramico e l'alimentare, mentre per gli altri (abbigliamento, metalmeccanico, elettrico-elettronico e materie plastiche) l'andamento rileva ancora variazioni negative mitigate, in particolare per il metalmeccanico e le materie plastiche, dalle buone performance degli ordini dall'estero. I risultati negativi più rilevanti si registrano, in valore assoluto, per le imprese del commercio, delle costruzioni e le manifatturiere, attività per le quali, però, le cancellazioni d'ufficio hanno raggiunto valori più significativi.

In Provincia di Reggio Emilia il settore agricolo riveste un ruolo di primaria importanza: circa il 12% delle imprese attive sul territorio provinciale sono agricole primarie.

Il valore aggiunto prodotto dall'agricoltura reggiana nel corso del 2012 è risultato pari a 361 milioni di euro con una riduzione del 2,5% rispetto al 2011. Anche in questo settore si registrano nel corso degli ultimi anni risultati negativi dovuti, secondo l'analisi annualmente condotta dal Crpa - Centro Ricerche produzioni Animali di Reggio Emilia - per conto della Camera di commercio, in particolare all'effetto combinato del calo delle quotazioni del Parmigiano Reggiano, da un lato, e dal contemporaneo aumento dei relativi costi di produzione dall'altro, unitamente ai maggiori costi di manutenzione delle aziende agricole derivanti dai danni provocati dal terremoto, (escluse le ricostruzioni).

La morsa della crisi economica continua a pesare sulla produzione manifatturiera reggiana e, al contempo, sui livelli occupazionali.

Si è ridotta dell'1,7%, nel primo semestre del 2013 rispetto allo stesso periodo dell'anno passato, l'occupazione delle imprese reggiane: a fronte di oltre 196.000 addetti del giugno 2012, infatti, si è scesi agli attuali 192.700. Alla stabilità delle "public utilities", cioè energia elettrica, gas, acqua, gestione rifiuti e reti fognarie (-0,3%) e dei servizi (-0,8%), si contrappone l'andamento negativo dell'industria (-2,4%), dell'agricoltura (-2%) e delle costruzioni (-2,9%)<sup>3</sup>.

Tra le leve per la crescita un ruolo fondamentale è rappresentato dall'internazionalizzazione dell'economia reggiana. La propensione all'export della provincia di Reggio è infatti da sempre elevata. Le esportazioni rappresentano infatti il 58% del valore aggiunto totale, diciotto punti in più rispetto alla media regionale, con una forbice che va tendenzialmente aumentando rispetto al passato (erano 16 i punti di distacco con la Regione nel 2002).

I mercati esteri continuano, dunque, ad apprezzare e quindi ad acquistare i prodotti reggiani che, innovati, spesso nel solco della tradizione, sono stati costantemente adeguati alle esigenze dei clienti. Ecco quindi che accanto agli innovativi prodotti mecatronici si esportano prodotti ceramici, capi d'abbigliamento e i prodotti tipici agroalimentari. E' grazie a queste caratteristiche dei prodotti ed alla capacità imprenditoriale, unita al sostegno sinergico del tessuto locale nel suo insieme (Enti pubblici, Associazioni imprenditoriali) che, in questi ultimi tempi caratterizzati dalla crisi, gli operatori locali hanno saputo trovare nuovi Paesi verso i quali esportare aumentando così il ventaglio di opportunità di vendita<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Osservatorio economico della Camera di Commercio di Reggio Emilia.

<sup>4</sup> Rapporto Reggio Emilia 2013, a cura della Camera di Commercio di Reggio Emilia.

La provincia di Reggio Emilia è stata investita, nel corso degli ultimi 10 anni e fino al 2010 da un incremento considerevole della popolazione, soprattutto proveniente da paesi extraeuropei e dell'est Europa, diminuzione consistente dell'indice di vecchiaia e aumento dell'indice di ricambio<sup>1</sup>). Solo nel corso del 2011 questa tendenza si è arrestata.

A fine 2010 i residenti in provincia di Reggio Emilia erano circa 530.300. La popolazione straniera ammonta a 69.064 unità (13%) di cui: 7.560 (1,4%) sono cittadini dell'Unione Europea, 61.504 (11,6%) sono cittadini di paesi non UE. Nell'ultimo anno la popolazione residente è aumentata di 5.091 unità (+1%). Alla fine del 2012 i cittadini residenti risultavano essere circa 520.000.

Le risorse inattese: gli immigrati

La ricognizione compiuta sugli immigrati conferma che Reggio Emilia è, in valori assoluti, la sesta provincia in Italia per flussi migratori. Su 100 immigrati che arrivano nel nostro Paese, 2 si collocano a Reggio Emilia. Quanto alle nazionalità Reggio è fortemente attrattiva per indiani (1 su 2 che arrivano in Emilia-Romagna si collocano nella nostra provincia) e cinesi (qui il rapporto è di 1 su 3). L'immigrazione si va femminilizzando: le femmine nel 2010 hanno per la prima volta superato i maschi sul piano numerico.

Reggio Emilia inoltre è la prima provincia in Emilia-Romagna quanto a numero di permessi di soggiorno di lunga durata e aumentano i permessi di soggiorno per motivi familiari, anche per gli uomini.

#### 2.4.1 Inventario dei livelli di tutela del sito

Per quanto riguarda il regime di tutela dei siti della Rete Natura 2000, la normativa europea e nazionale di recepimento stabilisce di adottare le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state individuate.

Considerato che le misure discendono dall'analisi del presente quadro conoscitivo, in questo paragrafo si forniscono gli elementi nazionali e regionali che l'Ente gestore deve seguire per determinare tali misure.

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
<b>ATTI NAZIONALI</b>				
Legge 6 dicembre 1991, n. 394	Legge Quadro Sulle Aree Protette	Stato, Regioni, Enti Locali	<p>TITOLO II - Aree naturali protette nazionali</p> <p>Art. 8 - Istituzione delle aree naturali protette nazionali</p> <p>1. I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalità di cui all'articolo 4 sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Regione.</p> <p>2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalità di cui all'articolo 4, sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Regione.</p> <p>3. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una Regione a statuto speciale o provincia autonoma si procede di intesa.</p> <p>4. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di più regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale o province autonome, è comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria.</p> <p>5. Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale possono essere integrate, sino alla entrata in vigore della disciplina di ciascuna area protetta, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi dell'articolo 6.</p> <p>6. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, commi 1 e 2, e dall'articolo 35, commi 1, 3, 4 e 5, alla istituzione di enti parco si provvede sulla base di apposito provvedimento legislativo.</p> <p>7. Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 18.</p> <p>.....</p> <p>Art. 12 - Piano per il parco</p> <p>1. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato "piano", che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:</p> <p>a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;</p> <p>b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano</p> <p>c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;</p> <p>d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche;</p> <p>e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.</p> <p>2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo: a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità; b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
			<p>produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.457; c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n.457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso; d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.</p> <p>3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro sei mesi dalla sua istituzione in base ai criteri ed alle finalità di cui alla presente legge ed è adottato dalla regione entro i successivi quattro mesi, sentiti gli enti locali.</p> <p>4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la Regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco, alla Regione si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri che decide in via definitiva.</p> <p>5. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario ad acta.</p> <p>6. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.</p> <p>7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.</p> <p>8. Il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
			<p>.....</p> <p>Art. 13 - Nulla osta</p> <p>1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.</p> <p>2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n.349.</p> <p>3. L'esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento del parco.</p> <p>4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.</p> <p>TITOLO III - Aree naturali protette regionali</p> <p>Art. 22 - Norme quadro</p> <p>1. Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:</p> <p>a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n.142. Tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell'articolo 3 della stessa legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio</p> <p>b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco di cui all'articolo 25</p> <p>c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;</p> <p>d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di cui all'articolo 11, di regolamenti delle aree protette;</p> <p>e) la possibilità di affidare la gestione alle comunità familiari montane, anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse.</p> <p>2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
			<p>autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco.</p> <p>3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.</p> <p>4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.</p> <p>5. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale.</p> <p>6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate.</p> <p>Art. 23 - Parchi naturali regionali</p> <p>1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco, di cui all'articolo 25, comma 1, nonché i principi del regolamento del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali od organismi associativi ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.142. Per la gestione dei servizi del parco, esclusa la vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti privati, nonché con comunioni familiari montane.</p> <p>Art. 25 - Strumenti di attuazione</p> <p>1. Strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.</p> <p>2. Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla Regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.</p> <p>3. Nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine predispone un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. Tale piano è adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
			<p>espresso dagli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla Regione e può essere annualmente aggiornato.</p> <p>4. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3, possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati.</p> <p>5. Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo, disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al parco o dei quali esso abbia la gestione.</p> <p>Art. 26 - Coordinamento degli interventi</p> <p>1. Sulla base di quanto disposto dal programma nonché dal piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3, il Ministro dell'ambiente promuove, per gli effetti di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.142, accordi di programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare gli accordi individuano gli interventi da realizzare per il perseguimento delle finalità di conservazione della natura, indicando le quote finanziarie dello Stato, della Regione, degli enti locali ed eventualmente di terzi, nonché le modalità di coordinamento ed integrazione della procedura.</p> <p>Art. 27 - Vigilanza e sorveglianza</p> <p>1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla Regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.</p> <p>2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.</p> <p>Art. 28 - Leggi regionali</p> <p>1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adeguano la loro legislazione alle disposizioni contenute nel presente titolo.</p> <p>TITOLO IV - Disposizioni finali e transitorie</p> <p>Art. 29 - Poteri dell'organismo di gestione dell'area protetta</p> <p>1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area natura le protetta, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal piano dal regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.</p> <p>2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
			<p>vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante dell'organismo di gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.639.</p> <p>3. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta può intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta e ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta.</p>	
<p>L. 11 febbraio 1992, n. 157 (Suppl. ord. GU serie gen. N. 46 del 25 febbraio 1992) integrata dalla Legge 3 ottobre 2002, n. 221</p>	<p>Norme per la protezione della fauna selvatica onnivora e per il prelievo venatorio</p>	<p>Regioni. Province</p>	<p>Art.1</p> <p>5. Le regioni e le province autonome.....provvedono a istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotipi.....In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'Agricoltura e il Ministro dell'Ambiente.</p> <p>6. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'Agricoltura e al ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.</p> <p>Art. 9 (funzioni amministrative) Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'art.10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla L. 8 giugno 1990, n. 142 (ora D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 167), che esercitano nel rispetto della presente legge.</p> <p>Art. 10 (Piani faunistico-venatori) .....</p> <p>7. Ai fini della pianificazione generale del territorio le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le province predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero.....</p> <p>10. Le regioni attuano la pianificazione faunistica venatoria mediante il coordinamento dei piani</p>	<p>Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della Legge.</p>

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
			<p>provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11, nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle provincie dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge.</p> <p>.....</p> <p>Art.19 (controllo della fauna selvatica) Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'art. 18, per importanti e motivate ragioni legate alla consistenza faunistica o per sopravvenute e particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.</p> <p>Art. 19bis (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/ 409/CEE) Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.</p> <p>2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini.</p> <p>3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.</p> <p>4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei ministri, può annullare, dopo aver diffidato la Regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE.</p> <p>5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna Regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette</p>	Ogni anno

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
			annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE".	
DPR n. 357 - 8.9.97 (GU n. 219 - 23.10.97)	"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"	Regioni	<p>Articolo 3 (Zone speciali di conservazione)</p> <p>1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano <i>i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat di specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) per la costituzione della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata «Natura 2000».</i></p> <p>2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, <i>designa, con proprio decreto, adottato d'intesa con ciascuna Regione interessata</i> i siti al comma 1 quali «Zone speciali di conservazione», entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti.</p> <p>3. Al fine di assicurare la coerenza ecologica della rete «Natura 2000», il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, <i>anche finalizzandole alla redazione delle linee fondamentali di assetto del territorio, di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991 n.394, le direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale, che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.</i></p>	entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione e, da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti.
Ministero Ambiente D.M. 20.1.99 (G.U. n. 32 - 9.2.99)	Modifiche degli elenchi delle specie e degli habitat (All. A e B DPR 357/97)	<p>Articolo 4 (Misure di conservazione)</p> <p>1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano <i>assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria</i> opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.</p> <p>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, <i>sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,</i> adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti.</p> <p><i>2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione delle misure previste al comma 2.</i></p>		
DPR n. 120 - 12.3.03 (GU n. 124 - 30.5.03)	"Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 357/97 del 8.9.97 concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e	<p><b>Articolo 5 (Valutazione di incidenza)</b></p>		

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare D.M. 19 giugno 2009	seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"  "Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE" (G.U. n. 157 del 9.7.09)		<p>1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.</p> <p>2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.</p> <p><b>Articolo 8 (Tutela delle specie faunistiche)</b></p> <p>1. Per le specie animali di cui all'allegato D, lettera a), al presente regolamento, è fatto divieto di:</p> <p>a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;</p> <p>b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;</p> <p>c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;</p> <p>d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.</p> <p>2. Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera a), è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.</p> <p>3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.</p> <p>4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato D, lettera a), e trasmettono un rapporto annuale al Ministero dell'ambiente.</p> <p>5. In base alle informazioni raccolte il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione.</p> <p><b>Articolo 9 (Tutela delle specie vegetali)</b></p> <p>1. Per le specie vegetali di cui all'allegato D, lettera b), al presente regolamento è fatto divieto di:</p> <p>a) raccogliere collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie, nella loro area di distribuzione naturale;</p> <p>b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente raccolti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.</p> <p>2. I divieti di cui al comma 1, lettera a) e b), si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle</p>	entro sei mesi dalla loro designazione

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
			<p>specie vegetali alle quali si applica il presente articolo.</p> <p>Articolo 10 (Prelievi)</p> <p>1. Qualora risulti necessario sulla base dei dati di monitoraggio, le regioni e gli Enti parco nazionali stabiliscono, in conformità alle linee guida di cui all'articolo 7, comma 1, adeguate misure per rendere il prelievo nell'ambiente naturale degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato E, nonché il loro sfruttamento, compatibile con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente.</p> <p>.....</p> <p>3. Sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillità delle specie, di cui all'allegato E, e in particolare:</p> <p>a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera a);</p> <p>b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato F, lettera b).</p> <p>Articolo 12 (Introduzioni e reintroduzioni)</p> <p>1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti il Ministero per le politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, le linee guida per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D e delle specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE.</p> <p>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli Enti di gestione delle aree protette nazionali, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato dall'adozione del provvedimento di reintroduzione, sulla base delle linee guida di cui al comma 1, autorizzano la reintroduzione delle specie di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e presentando allo stesso Ministero apposito studio che evidenzia che tale reintroduzione contribuisce in modo efficace a ristabilire dette specie in uno stato di conservazione soddisfacente.</p> <p>Articolo 13 (Informazione)</p> <p>1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, secondo il modello da essa definito, ogni sei anni, a decorrere dall'anno 2000, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente regolamento. Tale relazione comprende informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 4, nonché alla valutazione degli effetti di tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B ed i principali risultati del monitoraggio.</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
			2. Ai fini della relazione di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano al Ministero dell'ambiente <i>e della tutela del territorio</i> , entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, <i>un rapporto</i> sulle misure di conservazione adottate e sui criteri individuati per definire specifici piani di gestione; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano altresì una relazione annuale, <i>secondo il modello definito dalla Commissione europea, contenente le informazioni di cui al comma 1, nonché informazioni sulle eventuali misure compensative adottate.</i>	
Ministero Ambiente DM 3.9.02 (GU n. 224 del 24.9.02)	"Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000"			
Ministero Ambiente DM 17.10.07 (GU n. 254 del 6.11.07)	"Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e a ZPS"	Regioni	Art. 3 (Definizione delle misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) 1. Le misure di conservazione ovvero gli eventuali Piani di gestione previsti sono adottati ovvero adeguati dalle regioni o dalle province autonome con proprio atto	entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
<b>ATTI REGIONALI</b>				
Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2004 - (Titolo I, Articoli da 1 a 9) (BUR n. 48 del 15.4.04)	"Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali" Norme in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE inerenti la rete	Province	Art. 3 (Misure di conservazione) 1. Le Province adottano per i siti della rete "Natura 2000" di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, ricadenti nel proprio territorio, le misure di conservazione necessarie, approvando all'occorrenza specifici piani di gestione, sentite le associazioni interessate, che prevedano vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio secondo le modalità della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio). Qualora il sito ricada nel territorio di più Province, la Provincia il cui territorio è maggiormente interessato per estensione dal sito promuove l'intesa con le altre Province, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 2.	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
	Natura 2000 in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997			
Legge Regionale n. 6 del 17.02.05	“Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000”	Province, Comuni, ente gestore	<p>Art. 14. Funzioni delle Province</p> <p>1. Le Province partecipano alla formazione del Programma regionale attraverso la trasmissione alla Giunta regionale, entro i termini fissati dalle linee guida metodologiche di cui all'articolo 13, comma 1, e comunque almeno sei mesi prima del termine di validità del precedente Programma regionale, di un rapporto contenente:</p> <p>a) la relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale compreso nelle Aree protette e nei siti della Rete natura 2000 e sugli effetti prodotti dagli interventi attuati;</p> <p>b) gli obiettivi generali e le azioni prioritarie necessarie per la conservazione e la valorizzazione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 di loro competenza, riferiti al termine temporale di validità del Programma regionale;</p> <p>c) le proposte per l'istituzione di nuove Aree protette o eventuali ampliamenti o modifiche territoriali, a condizione che non comportino una diminuzione della superficie complessiva delle Aree protette esistenti, per l'individuazione di nuovi siti della Rete natura 2000 e per la localizzazione di massima delle Aree di collegamento ecologico di livello regionale;</p> <p>d) il preventivo dei fabbisogni finanziari, distinto tra spese di gestione e spese di investimento, per le Riserve naturali, le Aree di riequilibrio ecologico, i Paesaggi naturali e seminaturali protetti ed i siti della Rete natura 2000 di loro competenza gestionale, riferito al termine temporale di validità del Programma regionale.</p> <p>2. Alle Province, in applicazione del principio di sussidiarietà, compete oltre che l'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge regionale n. 7 del 2004 relativamente ai siti della Rete natura 2000, l'attuazione del Programma regionale attraverso:</p> <p>a) la gestione delle Riserve naturali regionali;</p> <p>b) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e delle Aree di riequilibrio ecologico;</p> <p>c) l'individuazione delle Aree di collegamento ecologico e delle relative modalità di salvaguardia;</p> <p>d) la definizione di intese, accordi e forme di collaborazione con le Province confinanti per l'istituzione e la gestione delle Aree protette, dei siti della Rete natura 2000, nonché per l'individuazione delle Aree di collegamento ecologico;</p> <p>e) la promozione e l'incentivazione, nel rispetto dei criteri di adeguatezza, di forme associative tra più Aree protette, per lo svolgimento di funzioni e servizi finalizzati al più efficace ed efficiente perseguimento delle proprie finalità istitutive;</p> <p>f) l'integrazione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 nella pianificazione territoriale</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
			<p>e paesistica e nella programmazione economica di propria competenza, apportando anche i necessari adeguamenti alla strumentazione esistente, con il fine di assicurare il migliore coordinamento delle strategie di conservazione e di valorizzazione del patrimonio naturale con quelle per la sostenibilità ambientale del territorio provinciale;</p> <p>g) il riparto tra gli Enti di gestione delle riserve naturali, delle aree di riequilibrio ecologico, dei paesaggi naturali e seminaturali protetti dei finanziamenti assegnati dalla Regione;</p> <p>h) il cofinanziamento unitamente alla Regione ed agli altri Enti locali interessati, per lo svolgimento di attività di gestione, di promozione e per gli investimenti a favore delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000.</p> <p>3. Qualora le Riserve naturali, i Paesaggi naturali e seminaturali protetti, le Aree di riequilibrio ecologico ed i siti della Rete natura 2000 siano ricompresi nel territorio di più Province, le stesse esplicano le funzioni previste dai commi 1 e 2 d'intesa tra loro; l'intesa è promossa dalla Provincia che è maggiormente interessata dal territorio dell'Area protetta e del sito della Rete natura 2000.</p> <p>4. Le Province esercitano le funzioni previste dalla presente legge assicurando la partecipazione alle scelte di propria competenza degli Enti di gestione delle Aree protette, degli altri Enti locali interessati, delle associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, delle Università presenti nel proprio territorio, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale e delle organizzazioni del turismo, del commercio e dell'artigianato.</p> <p>Art. 15. Funzioni dei Comuni e delle Comunità montane</p> <p>1. I Comuni, le Comunità montane e le altre forme associative di cui alla legge regionale 26 aprile 2001 n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali) interessati dalla presenza delle Aree protette, dei siti della Rete natura 2000 e delle Aree di collegamento ecologico, partecipano alla predisposizione del rapporto provinciale, secondo le forme, le modalità ed i tempi stabiliti dalla Provincia e tenendo conto delle linee guida di cui all'articolo 13, comma 1.</p> <p>2. Gli Enti di cui al comma 1 concorrono, nel rispetto del principio di sussidiarietà, all'attuazione del Programma regionale sulla base delle competenze gestionali, programmatiche e pianificatorie previste dalla presente legge; essi favoriscono l'integrazione delle Aree protette, dei siti della Rete natura 2000 e delle Aree di collegamento ecologico nella propria pianificazione urbanistica e nella propria programmazione economica con l'obiettivo di assicurare la promozione della sostenibilità ambientale del territorio di competenza; concorrono altresì al cofinanziamento delle spese di gestione e di investimento, di promozione e per l'attuazione degli investimenti delle Aree</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
			<p>protette e dei siti della Rete natura 2000 ricompresi nel proprio territorio.</p> <p>3. Gli Enti di cui al comma 1 esercitano le funzioni previste dalla presente legge assicurando la partecipazione alle scelte di propria competenza delle associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, delle Università presenti nel territorio provinciale, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale e delle organizzazioni del turismo, del commercio e dell'artigianato.</p> <p>Art. 60. Sanzioni in materia di Aree protette e dei siti della Rete Natura 2000</p> <p>1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e le sanzioni penali di cui alla legge n. 394 del 1991 e alle altre leggi vigenti, a chiunque violi le disposizioni contenute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nei Piani e nei Regolamenti dei parchi;</li> <li>b) negli atti istitutivi e nei Regolamenti delle Riserve naturali;</li> <li>c) nelle misure di conservazione dei siti della Rete natura 2000;</li> <li>d) negli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle Aree di riequilibrio ecologico e dei paesaggi protetti;</li> <li>e) nelle norme di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b);</li> </ul> <p>è applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2, una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da euro 25,00 e euro 250,00.</p> <p>2. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) da euro 25,00 ad euro 250,00 per l'estirpazione o l'abbattimento di ogni specie vegetale soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta;</li> <li>b) da euro 500,00 ad euro 5.000,00 per la cattura o l'uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta;</li> <li>c) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche;</li> <li>d) da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche, nonché per la realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l'apertura di nuove strade, in difformità dalle salvaguardie, previsioni e norme degli strumenti di cui al comma 1;</li> <li>e) da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00 per il danneggiamento, la perturbazione o l'alterazione di habitat naturali e seminaturali e di habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della</li> </ul>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
			<p>direttiva n. 92/43/CEE. e bis) da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 per la mancata richiesta di effettuazione della valutazione di incidenza ovvero per comportamenti difformi da quanto nella medesima previsto per gli habitat naturali e seminaturali e gli habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE;</p> <p>3. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 può essere altresì ordinata la riduzione in pristino dei luoghi a spese del trasgressore. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro un congruo termine l'Ente di gestione procede all'esecuzione in danno degli obbligati.</p> <p>4. I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato, compresi gli animali abbattuti.</p> <p>5. La tipologia e l'entità della sanzione, irrogata dal soggetto gestore dell'area protetta o del sito, sarà stabilita in base alla gravità dell'infrazione desunta: a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione; b) dall'entità del danno effettivamente cagionato; c) dal pregio del bene danneggiato; d) dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili; e) dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.</p> <p>6. Ai soggetti titolari delle funzioni previste dalla presente legge compete l'irrogazione della sanzione e la relativa definizione dei criteri di applicazione.</p> <p>7. I proventi delle sanzioni spettano all'Ente di gestione dell'area protetta.</p> <p>8. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 60 trova applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).</p>	
Deliberazioni e G.R. n. 1191 del 30.07.07	"Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per	Tutti gli Enti pubblici	<p>1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata Direttiva, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituita da quattro allegati (A, B, C e D), rispettivamente contenenti: - "Indirizzi per la predisposizione delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000"; - "Linee Guida per la presentazione dello studio d'incidenza e lo svolgimento della valutazione d'incidenza di piani, progetti ed interventi"; - "Indirizzi procedurali per l'individuazione dei nuovi Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), l'aggiornamento della banca dati ed il recepimento della Rete Natura 2000 negli strumenti di pianificazione generali e di settore"; - "Indirizzi per lo svolgimento del monitoraggio delle valutazioni d'incidenza effettuate;</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
	l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04"		<p>2. di stabilire che, con l'approvazione della presente Direttiva, ha termine la fase transitoria di cui all'art. 8, comma 1, della L.R. n.7/04 e, pertanto, in particolare, la valutazione d'incidenza di piani, progetti ed interventi dovrà essere effettuata da tutte le autorità competenti e previste al Capo III (rif. "soggetto competente all'approvazione del piano").della Legge regionale sopraccitata e dalla presente Direttiva.</p> <p>Gli Enti pubblici sono tenuti ad inserire i siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel loro territorio nei loro strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale, ambientale ed economica, compresi i relativi piani di settore, nonché a recepire la relativa disciplina.</p> <p>Qualora la procedura di valutazione d'incidenza di un piano, di un progetto o di un intervento, compresa la fase di prevalutazione, costituisca una fase endoprocedimentale di un procedimento autorizzativo, la stessa viene ad assumere i tempi del procedimento autorizzativo stesso. Qualora, invece, la procedura di valutazione d'incidenza non sia ricompresa all'interno di un procedimento autorizzativo, l'autorità competente è tenuta ad approvare la valutazione d'incidenza, compresa la fase di pre-valutazione, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione.</p>	
Deliberazione e G.R. n. 667 del 18 maggio 2009	"Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)"	Tutti gli Enti pubblici	Disciplinare tecnico concernente la corretta esecuzione degli interventi periodici e ricorrenti di manutenzione ordinaria degli ambienti pertinenti ai corsi d'acqua e alle opere di difesa della costa. Come previsto dalla Del G.R. n. 1991/2007 (vedi cap. 5 dell'Allegato B), tutti i progetti o gli interventi che si atterranno alle disposizioni tecniche ed alle modalità d'esecuzione previste nei disciplinari tecnici non dovranno essere più soggetti ad ulteriori valutazioni d'incidenza.	
Legge Regionale n. 24 del 23.12.11	"Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano"	Enti di gestione	<p>Art. 2. Macroaree per i Parchi e la Biodiversità</p> <p>1. Per l'esercizio delle funzioni di tutela e conservazione del patrimonio naturale regionale ed in particolare per la gestione delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 il territorio regionale, sulla base dei principi di adeguatezza, semplificazione ed efficienza amministrativa, è suddiviso in macroaree con caratteristiche geografiche e naturalistiche e conseguenti esigenze conservazionistiche omogenee, definite "Macroaree per i Parchi e la Biodiversità" secondo la perimetrazione di cui all'allegato cartografico 1) della presente legge, che non ricomprendono la porzione di territorio interessata dai Parchi nazionali e interregionali.</p> <p>2. Con deliberazione della Giunta regionale è effettuata la ricognizione puntuale delle Aree</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
			<p>Protette, dei Siti della Rete natura 2000, nonché dei territori dei Comuni ricadenti in ogni singola Macroarea.</p> <p>3. Nell'ambito delle Macroaree rimangono individuati i perimetri relativi ai Parchi regionali, alle Riserve naturali regionali, ai Paesaggi naturali e seminaturali protetti, alle Aree di riequilibrio ecologico e ai Siti della Rete natura 2000 in base ai rispettivi atti istitutivi.</p> <p>Art. 3. Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità</p> <p>1. Per ogni Macroarea è istituito un ente pubblico (Ente di gestione), delimitato e numerato come da cartografia riportata alla Tavola A) dell'allegato 1) alla presente legge, denominato come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale;</li> <li>b) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Centrale;</li> <li>c) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale;</li> <li>d) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po;</li> <li>e) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna.</li> </ul> <p>2. All'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità compete, fermo restando quanto previsto all'articolo 40, comma 6, in attuazione delle finalità contenute nelle leggi e negli atti istitutivi delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e dei criteri ed indirizzi dettati dal Programma regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete natura 2000), in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la gestione dei Parchi, ivi compresi i Siti della Rete natura 2000 situati all'interno del loro perimetro;</li> <li>b) la gestione delle Riserve naturali regionali;</li> <li>c) la gestione dei Siti della Rete natura 2000 nelle aree esterne al perimetro dei parchi;</li> <li>d) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e la relativa gestione, previa proposta della Provincia territorialmente interessata;</li> <li>e) l'istituzione e il coordinamento della gestione delle Aree di riequilibrio ecologico;</li> <li>f) l'adozione del Programma di tutela e valorizzazione della Macroarea;</li> <li>g) la valutazione di incidenza dei piani di competenza comunale nonché dei progetti e interventi approvati dalla Provincia e dal Comune e che interessano il territorio della Macroarea, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali);</li> <li>h) il coordinamento e la gestione delle attività di educazione alla sostenibilità in materia di biodiversità e conservazione della natura, in coerenza con la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 27 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla</li> </ul>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
			<p>sostenibilità);</p> <p>i) l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di fauna minore ai sensi della legge regionale 31 luglio 2006, n. 15 (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna);</p> <p>j) l'accordo con gli Enti gestori delle Riserve naturali statali incluse nel territorio della Macroarea per le misure di pianificazione e gestione;</p> <p>k) lo sviluppo di forme di coordinamento e collaborazione con gli Enti parco nazionale e interregionali contermini;</p> <p>l) lo sviluppo di forme di coordinamento e collaborazione con le autorità competenti, per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente marino, fino a 10 km dalla costa, limitrofo alle aree protette.</p> <p>3. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità subentra inoltre ai Consorzi di gestione dei Parchi nelle seguenti funzioni, qualora esercitate sulla base della normativa vigente:</p> <p>a) la gestione del demanio forestale regionale ricompreso nel territorio dei Parchi regionali e delle aree contigue;</p> <p>b) le funzioni amministrative di cui alla legge regionale 2 aprile 1996 n. 6 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge n. 352 del 23 agosto 1993 ) in materia di raccolta di funghi epigei spontanei per il territorio ricompreso nel perimetro dei Parchi.</p> <p>4. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità può inoltre assumere tramite accordi con gli enti locali la gestione di ulteriori compiti connessi alle proprie competenze.</p> <p>5. La struttura tecnica dell'Ente di gestione può svolgere altresì attività di supporto tecnico agli Enti locali per la gestione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti, delle Aree di riequilibrio ecologico qualora non eserciti direttamente la gestione delle citate Aree protette.</p> <p>6. I beni immobili dei Consorzi di gestione dei Parchi e quelli strumentali all'esercizio della funzione trasferiti in attuazione della presente legge all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità in caso di soppressione di quest'ultimo tornano in proprietà degli Enti locali che li avevano conferiti.</p> <p>7. Per la gestione dei beni di proprietà di Amministrazioni pubbliche, ovvero di proprietà o in disponibilità privata, l'Ente di gestione stipula apposite convenzioni con i soggetti interessati, che prevedano le forme e le modalità di utilizzazione del bene.</p> <p>8. All'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23 della Legge n. 394 del 1991 , partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni il cui territorio è anche solo parzialmente incluso nel perimetro di un Parco, nonché quelli il cui territorio anche parzialmente sia ricompreso nell'area contigua, e le Province il cui territorio è interessato da</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
			<p>Parchi, Riserve o da Siti della Rete natura 2000 inclusi nella Macroarea. Lo statuto determina le quote di contribuzione cui è tenuto ciascun Ente locale.</p> <p>9. L'Ente di gestione ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica. Ha sede legale preferibilmente nel territorio di uno dei Parchi regionali inclusi nella Macroarea, come stabilito nello statuto, ferma restando la possibilità di un'articolazione organizzativa su più sedi.</p> <p>10. L'Ente di gestione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio delle entrate e delle spese e ha una contabilità di carattere finanziario.</p> <p>11. I costi di funzionamento dell'Ente di gestione sono coperti da contributi regionali e degli enti locali il cui territorio è anche parzialmente ricompreso all'interno dei Parchi o di altri enti conferenti comunque risorse e, a seguito dell'attuazione del procedimento di cui all'articolo 40, comma 6, anche dai contributi degli enti locali territorialmente interessati dalle altre Aree protette e dai Siti della Rete natura 2000, che entrino a far parte del comitato esecutivo, dagli introiti derivanti dalle funzioni amministrative di cui alla legge regionale n. 6 del 1996, nonché da eventuali ulteriori funzioni amministrative in materia faunistico-venatoria.</p> <p>12. Gli introiti derivanti all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità da attività ed iniziative riferite specificamente ad un determinato Parco regionale sono reinvestiti per la promozione, lo sviluppo e la salvaguardia del medesimo.</p> <p>Art. 4. Organi dell'Ente di gestione</p> <p>1. Sono Organi di governo dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) le Comunità del Parco;</li> <li>b) il Comitato esecutivo;</li> <li>c) il Presidente.</li> </ol> <p>2. Sono organismi propositivi e consultivi dell'Ente di gestione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) le Consulte del Parco;</li> <li>b) il Comitato per la promozione della Macroarea.</li> </ol> <p>3. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori per la parte non disciplinata dalla presente legge sono stabilite dallo statuto dell'Ente.</p> <p>Art. 12. Costituzione degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
			<p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali, i quali dalla medesima data sono posti in liquidazione. Le funzioni già esercitate dai Consorzi di gestione dei Parchi regionali sono dal 1° gennaio 2012 trasferite agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità. Le funzioni esercitate dagli Enti locali in relazione alle altre Aree protette e ai Siti delle Rete natura 2000 sono conferite agli Enti di gestione secondo quanto previsto all'articolo 40, comma 6.</p> <p>2. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di nomina del funzionario incaricato dell'attivazione degli Enti di gestione e della liquidazione dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali, sulla base della specifica individuazione a tal fine effettuata con precedente deliberazione della Giunta regionale.</p> <p>3. Il funzionario incaricato di cui al comma 2 è scelto tra soggetti con competenze inerenti le attività da svolgersi. La nomina ha effetto dalla data del 1° gennaio 2012. Con il decreto di nomina è stabilito l'eventuale compenso, rapportato all'attività da svolgere, a carico della Regione. Per gli adempimenti di competenza il funzionario incaricato si avvale del personale degli Enti di gestione, nonché del personale della Regione.</p> <p>4. Gli Enti di gestione esercitano le loro funzioni attraverso il funzionario incaricato ai sensi del comma 2 sino alla data di nomina del Direttore. Fino alla nomina del Presidente, il funzionario incaricato ha la legale rappresentanza dell'Ente per l'espletamento delle proprie attività.</p> <p>5. I funzionari incaricati provvedono all'individuazione della sede legale provvisoria dell'Ente, alla stipulazione dei contratti urgenti per l'attivazione dell'Ente di gestione e adottano gli atti necessari alla gestione. Provvedono inoltre alla prima ricognizione dei rapporti attivi e passivi connessi con le funzioni svolte direttamente dagli Enti locali in relazione alle altre Aree protette e ai Siti delle Rete natura 2000 per il subentro ai sensi dell'articolo 40, comma 6, nonché alla prima individuazione, di concerto con gli Enti locali, del personale dipendente da tali Enti prioritariamente impegnato sulle funzioni da trasferire.</p> <p>6. La dotazione organica dell'Ente di gestione è fissata, in sede di prima applicazione, in misura pari ai posti di dotazione organica coperti con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e determinato, nei Consorzi di gestione dei Parchi regionali che confluiscono nell'Ente. Entro sei mesi dal trasferimento il Comitato esecutivo ridetermina, su proposta del Direttore, la dotazione organica, nel limite massimo di costo della dotazione di prima applicazione, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità e avendo a riferimento l'ottimale distribuzione di competenze per lo svolgimento delle funzioni affidate. A seguito dell'approvazione della dotazione organica definitiva, ai fini dell'opportunità del migliore utilizzo</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
			<p>del personale, nei sei mesi successivi possono essere avviate procedure di mobilità del personale dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità verso gli Enti già partecipanti ai disciolti Consorzi e viceversa, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali e anche attraverso il coinvolgimento ed il supporto delle competenti strutture della Regione.</p> <p>7. Il funzionario incaricato provvede alla redazione del primo bilancio di funzionamento dell'Ente di gestione per consentire allo stesso di fare fronte alle spese obbligatorie nonché a stipulare il contratto di tesoreria nelle more dell'espletamento delle procedure di acquisizione del relativo servizio da parte del Direttore. A tal fine il funzionario incaricato proroga l'incarico ad uno dei Revisori dei conti dei Parchi ricompresi in ciascuna Macroarea, fino alla nomina del nuovo Revisore.</p> <p>8. La Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, convoca le Comunità del Parco per l'individuazione del rappresentante ai fini della costituzione del Comitato esecutivo e provvede altresì alla prima convocazione dello stesso. Per la votazione relativa all'individuazione del rappresentante e fino all'emanazione dello Statuto le quote di partecipazione degli Enti sono fissate in proporzione a quelle attribuite nell'ambito del soppresso Consorzio di gestione del Parco e alle votazioni partecipano anche le Comunità montane e le Province territorialmente interessate dal Parco.</p> <p>9. La Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge predispone uno schema di statuto degli Enti di gestione le cui clausole costituiscono condizioni minime non derogabili.</p> <p>Art. 19. Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea</p> <p>1. L'Ente di gestione partecipa alla formazione del Programma per il Sistema regionale delle Aree Protette e dei Siti della Rete natura 2000 di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005 attraverso l'approvazione del Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea, che prevede in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale compreso nelle Aree protette e nei Siti della Rete natura 2000 e sugli effetti prodotti dagli interventi attuati;</li> <li>b) gli obiettivi generali e le azioni prioritarie necessarie per la conservazione e la valorizzazione delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 di competenza;</li> <li>c) le proposte per l'istituzione di nuove Aree protette o eventuali ampliamenti o modifiche territoriali, a condizione che non comportino una diminuzione della superficie complessiva delle Aree protette esistenti, per l'individuazione di nuovi Siti della Rete natura 2000 e per la localizzazione di massima delle Aree di collegamento ecologico;</li> <li>d) il preventivo dei fabbisogni finanziari, distinto tra spese di gestione e spese di investimento,</li> </ul>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
			<p>per le Aree Protette ed i siti della Rete natura 2000 di competenza;</p> <p>e) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e delle Aree di riequilibrio ecologico;</p> <p>f) l'individuazione delle Aree di collegamento ecologico e delle relative modalità di salvaguardia;</p> <p>g) la previsione di specifiche intese, accordi e forme di collaborazione tra Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità per la gestione coordinata delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000, nonché per il coordinamento delle iniziative con gli Enti gestori dei parchi nazionali ed interregionali;</p> <p>h) il riparto tra le Aree protette e i Siti della Rete natura 2000 degli introiti derivanti da finanziamenti regionali e dalle altre forme di finanziamento;</p> <p>i) la definizione dell'ammontare dei contributi dovuti dagli Enti locali costituenti l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità.</p>	
<p>Deliberazione e G. R. n. 1419 del 07.10.13 (BUR n. 303 del 17.10.2013)</p>	<p>“Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS)”</p>		<p><i>Delibera:</i></p> <p>1. di approvare il Quadro conoscitivo degli habitat e delle specie presenti nelle ZPS e nei SIC dell'Emilia-Romagna di cui al sito web <a href="http://www.regione.emiliaromagna.it/natura2000">www.regione.emiliaromagna.it/natura2000</a> ed la Sintesi delle principali fasi di costruzione della rete Natura 2000 in Emilia- Romagna di cui all'Allegato 1, parte integrante del presente atto;</p> <p>2. di approvare le “Misure Generali di Conservazione per la tutela delle ZPS e dei SIC dell'Emilia-Romagna”, di cui all'Allegato 2, parte integrante del presente atto;</p> <p>[...]</p> <p>5. di approvare le “Azioni da promuovere e/o da incentivare prioritariamente per prevenire il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie tutelate, allo scopo di favorire il mantenimento in un soddisfacente stato di conservazione le ZPS ed i SIC dell'Emilia- Romagna”, di cui all'Allegato 4, parte integrante del presente atto;</p> <p>6. di stabilire che le Misure Generali di Conservazione sono valide, in generale, per tutti i siti Natura 2000 (SIC e ZPS) anche se, per casi specifici e circoscritti individuati nel presente provvedimento, alcune Misure sono applicabili a loro sottogruppi caratterizzati dalla presenza di condizioni ambientali omogenee, come indicato negli Elenchi A, B e C di cui all'Allegato 2;</p> <p>7. di stabilire che le Misure Generali di Conservazione di cui all'Allegato 2, parte integrante del presente atto, qualora più restrittive, superano le norme contenute in provvedimenti regionali o locali attualmente vigenti;</p> <p>8. di stabilire che qualora le ZPS ed i SIC ricadano all'interno di aree naturali protette, istituite ai sensi della legislazione vigente, si applicano le Misure Generali di Conservazione di cui</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
			<p>all'Allegato 2, qualora più restrittive rispetto alle norme di salvaguardia ed alle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti istitutivi e/o di pianificazione e/o di regolamentazione;</p> <p>9. di stabilire che le Misure Generali di Conservazione di cui all'Allegato 2 sono obbligatorie ed inderogabili, salvo il verificarsi di ragioni connesse alla salute dell'uomo ed alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, nel qual caso si potrà provvedere all'autorizzazione di interventi o progetti eventualmente in contrasto con le Misure Generali di Conservazione indicate nel presente atto; in ogni caso è necessaria la valutazione di incidenza e va adottata ogni misura compensativa atta a garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000; nel caso di valutazione di incidenza negativa significativa è necessario procedere all'invio di una nota informativa, o di una richiesta di parere, al Ministero competente, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 1191/07; qualsiasi deroga alle presenti Misure Generali di Conservazione venga autorizzata, anche a seguito di una valutazione di incidenza positiva, deve essere comunicata alla Regione Emilia-Romagna;</p> <p>10. di stabilire che il rispetto delle Misure Generali di Conservazione di cui all'Allegato 2 non comporta automaticamente l'esclusione della procedura di valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii. e della DGR n.1191/07;</p> <p>[...]</p> <p>12. di sottolineare che la sorveglianza circa il rispetto delle norme e dei divieti contenuti nel presente provvedimento è effettuata dai soggetti di cui all'art. 55 della Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e delle gestione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000" e da quelli di cui all'art. 15 del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii.;</p> <p>13. di ribadire che le sanzioni da applicare in caso di mancata osservanza delle norme e dei divieti previsti nel presente provvedimento sono quelle indicate nell'art. 60 della sopra citata L.R. n. 6/05 e ss.mm.ii.;</p> <p>14. di stabilire che gli Enti gestori delle ZPS e dei SIC sono quelli indicati nell'Allegato 5, parte integrante del presente atto;</p> <p>15. di stabilire che, qualora gli Enti gestori delle ZPS e dei SIC intendessero tabellare i siti Natura 2000, la segnaletica che potranno utilizzare dovrà tenere conto del modello grafico tipo indicato nell'Allegato 6 della DGR n. 1244/08;</p> <p>16. di stabilire che la presente deliberazione sostituisce integralmente la DGR n. 1244/08, tranne</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
			che per quanto concerne la modalità di tabellazione dei siti di cui all'Allegato 6 della suddetta deliberazione regionale; [...]	

## 2.4.2 Inventario degli strumenti di pianificazione

Il **Piano Territoriale Paesistico Regionale** (P.T.P.R.) è parte tematica del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e, in funzione degli obiettivi per la conservazione dei paesaggi, detta le regole della programmazione regionale. Il Piano influenza le strategie e le azioni di trasformazione del territorio sia attraverso la definizione di un quadro normativo di riferimento per la pianificazione provinciale e comunale, sia mediante singole azioni di tutela e di valorizzazione paesaggistico-ambientale.

Attraverso l'incrocio di una serie complessa di fattori (costituzione geologica, elementi geomorfologici, quota, microclima ed altri caratteri fisico-geografici, vegetazione espressioni materiali della presenza umana ed altri) il Piano paesistico Regionale individua 23 Unità di paesaggio. Tali unità rappresentano ambiti territoriali con specifiche, distintive e omogenee caratteristiche di formazione e di evoluzione

(Fonte: *Il Piano Territoriale Paesistico Regionale PTPR della Regione Emilia Romagna*)

(<http://www.regione.emilia-romagna.it/paesaggi/ptpr/>).

Il **PTCP della Provincia di Reggio Emilia** si pone come sede di raccordo e verifica delle politiche settoriali della Provincia e strumento di coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale. Fra i suoi obiettivi strategici, si individuano la sicurezza e la conservazione attiva delle risorse ambientali e la tutela e valorizzazione dei paesaggi.

Al fine di perseguire tali obiettivi, il PTCP definisce l'assetto del territorio con riferimento agli interessi sovracomunali, articolando sul territorio provinciale le linee di azione della pianificazione e programmazione regionale, nazionale e di bacino.

I contenuti del piano si sviluppano quindi in due parti:

- il progetto di territorio, che definisce gli ambiti del paesaggio e del territorio rurale, lo scenario di riequilibrio del territorio provinciale, rappresentato dal progetto di rete ecologica polivalente, e individua le ipotesi di sviluppo del sistema rurale, infrastrutturale e insediativo;

- il sistema dei vincoli e delle tutele, che individua le strategie di gestione delle aree di interesse storico-naturalistico e delle aree con caratteristiche di vulnerabilità (dissesto idrogeologico, idraulico, a rischio sismico).

Con riferimento al PTCP e ai suoi obiettivi strategici, di seguito si elencano le norme di interesse per il sito.

<b>PTCP Provincia di Reggio Emilia approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.124 dell' 17/06/2010.</b>
<b>PARTE PRIMA – IL PROGETTO DI TERRITORIO</b>
<b>TITOLO I – Paesaggi, rete ecologica e territorio rurale</b>
<b>Art. 4. Ambiti di paesaggio e contesti paesaggistici</b>
<b>Art. 5. Rete ecologica polivalente di livello provinciale</b>
<b>Art. 6. Il territorio rurale</b>
<b>PARTE SECONDA – VINCOLI E TUTELE</b>
<b>TITOLI I – I beni paesaggistici</b>
<b>Art. 36. Carta unica dei beni paesaggistici (artt. 136 e 142 del D.Lgs 42/2004)</b>
<b>TITOLO II – Sistemi, zone ed elementi strutturanti la forma del territorio e di specifico interesse naturalistico</b>
<b>Art. 37. Sistema dei crinali e sistema collinare (ex art. 8)</b>
<b>Art. 38. Sistema forestale boschivo (ex art. 9)</b>
<b>Art. 39. Sistema delle aree agricole e territorio rurale (ex art. 10)</b>
<b>Art. 42. Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale</b>
<b>Art. 44. Zone di tutela naturalistica (ex art. 21)</b>

<b>Art. 45. Zone di tutela agronaturalistica (ex art. 22)</b>
<b>Art. 50. Strutture insediative storiche e strutture insediative storiche territoriali non urbane (ex art. 17bis e 19)</b>
<b>Art. 51. Viabilità storica</b>
<b>TITOLO IV – Limitazione delle attività di trasformazione e d'uso derivanti dall'instabilità dei terreni</b>
<b>Art. 56. Disposizioni generali per la sicurezza idrogeologica</b>
<b>Art. 57. Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità</b>
<b>Art. 58. Zone ed elementi caratterizzati da dissesto idraulico</b>
<b>Art. 59. Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità</b>
<b>Art. 62. Manutenzione idraulica e idrogeologica, pratiche agricole e gestione forestale nelle aree in dissesto</b>
<b>TITOLO VII – Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e sotterranee</b>
<b>Art. 82. Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura</b>
<b>TITOLO VIII – Aree protette e Rete Natura 2000</b>
<b>Art. 88. Sistema provinciale delle Aree Protette</b>
<b>Art. 89. Rete Natura 2000</b>
<b>TITOLO IX – Altre tutele, limiti e condizionamenti</b>
<b>Art. 93. Zone di protezione dall'inquinamento luminoso</b>
<b>Art. 95. Limitazioni riguardanti l'uso di mezzi motorizzati</b>
<b>Art. 97. Installazioni pubblicitarie</b>

**Il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Reggio Emilia 2008-2012**, con relativa Valutazione di Incidenza sui siti della Rete Natura 2000, è stato approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 30/04/2008.

### 2.4.3 Inventario della Normativa vigente

Lo scopo è di individuare la normativa in vigore a livello comunitario, nazionale, regionale e locale e gli atti di natura regolamentare strettamente legati alla gestione del territorio. Sono considerati atti tutti i risultati dell'azione amministrativa, pianificatoria, programmatica e contrattuale in essere sul territorio del sito.

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza a temp.
<b>CONVENZIONI INTERNAZIONALI</b>				
<p>Convenzione di Ramsar 1971 – Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri</p>	<p>Conservazione delle zone umide, della loro flora e della loro fauna attraverso la combinazione di politiche nazionali previdenti con un'azione internazionale coordinata.</p>	<p>Parti contraenti (Italia)</p>	<p>Art. 2 1. Ogni Parte contraente designa le zone umide appropriate del suo territorio che devono essere incluse nell'elenco delle zone umide di importanza internazionale.....</p> <p>Art. 3 1. Le Parti contraenti devono elaborare e applicare i propri piani di sistemazione in modo da favorire la conservazione delle zone umide iscritte nell'Elenco e, quanto possibile, il governo razionale delle zone umide del proprio territorio...</p> <p>Art. 4 1. Ogni Parte contraente favorisce la conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici e palustri istituendo riserve naturali nelle zone umide, iscritte o no nell'Elenco, e provvede adeguatamente alla loro custodia. 2. La Parte contraente che, per motivi urgenti d'interesse nazionale, ritrasse o restringesse una zona umida iscritta nell'Elenco dovrebbe compensare per quanto possibile qualsiasi perdita di risorse di zone umide e, segnatamente, creare nuove riserve naturali per gli uccelli acquatici e palustri e per la protezione, nella stessa Regione o altrove, di una porzione conveniente dell'habitat anteriore. 3. Le Parti contraenti promuovono la ricerca e lo scambio di dati e pubblicazioni inerenti alle zone umide, alla loro flora e alla loro fauna. 4. Le Parti contraenti si sforzano, con la loro gestione, di accrescere le popolazioni di uccelli acquatici e palustri nelle zone umide appropriate. 5. Le Parti contraenti favoriscono la formazione di personale competente per lo studio, la gestione e la custodia delle zone umide.</p>	
<p>Convenzione di Washington del 3 Marzo 1973, emendata a Bonn, il 22 Giugno 1979</p>	<p>Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione</p>	<p>Parti contraenti</p>	<p>Principi fondamentali. 1. L'Appendice I comprende tutte le specie minacciate di estinzione per le quali esiste o potrebbe esistere una azione del commercio. Il commercio degli di tali specie deve essere sottoposto ad una regolamentazione particolarmente stretta allo scopo di non mettere ancora più in pericolo la loro sopravvivenza, e non deve essere autorizzato che in condizioni eccezionali. 2. L'Appendice II comprende: a) tutte le specie che, pur non essendo necessariamente minacciate di estinzione al momento attuale, potrebbero esserlo in un futuro se il commercio degli di dette specie non fosse sottoposto a una regolamentazione stretta avente per fine di evitare uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza; b) certe specie che devono essere oggetto di una regolamentazione, allo scopo di rendere efficace il controllo del commercio degli di specie iscritte nell'Appendice II in applicazione del capoverso a). 3. L'Appendice III comprende tutte le specie che una parte dichiara sottoposte, nei limiti di sua competenza, ad una regolamentazione avente per scopo di impedire o di restringere il loro</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza a temp.
			sfruttamento, e tali da richiedere la cooperazione delle altre Parti per il controllo del commercio. 4. Le Parti non permetteranno il commercio degli delle specie iscritte nelle Appendici I, II e III salvo che in conformità alle disposizioni della presente Convenzione.	
Convenzione di Berna del 19 settembre 1979.	Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa.	Parti contraenti	<p>CAPITOLO I - Disposizioni generali</p> <p>Articolo 1</p> <p>1. La presente Convenzione ha per scopo di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitats naturali, in particolare delle specie e degli habitats la cui conservazione richiede la cooperazione di vari Stati, e di promuovere simile cooperazione.</p> <p>2. Particolare attenzione meritano le specie, comprese quelle migratrici, minacciate di estinzione e vulnerabili.</p> <p>Articolo 2</p> <p>Le Parti contraenti adotteranno le misure necessarie a mantenere o portare la presenza della flora e della fauna selvatiche ad un livello che corrisponda in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenuto conto delle esigenze economiche e ricreative nonché delle necessità delle sottospecie, varietà o forme minacciate sul piano locale.</p> <p>Articolo 3</p> <p>1. Ogni Parte contraente adotterà le necessarie misure affinché siano attuate politiche nazionali per la conservazione della flora e della fauna selvatiche e degli habitats naturali, con particolare riguardo alle specie in pericolo di estinzione e vulnerabili, e soprattutto alle specie endemiche nonché agli habitats minacciati, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.</p> <p>2. Oggi parte contraente si impegna, nell'ambito della sua politica di pianificazione e di sviluppo e dei suoi provvedimenti di lotta contro l'inquinamento, a vegliare sulla conservazione della flora e della fauna selvatiche.</p> <p>3. Ogni Parte contraente promuoverà l'educazione nonché la divulgazione di informazioni di carattere generale sulla necessità di conservare le specie di flora e di fauna selvatiche ed i loro habitats.</p> <p>CAPITOLO II - Protezione degli habitats</p> <p>Articolo 4</p> <p>1. Ogni parte contraente adotterà necessarie e appropriate leggi e regolamenti al fine di proteggere gli habitats di specie di flora e fauna selvatiche, in particolare quelle enumerate agli allegati I e II, ed al fine di salvaguardare gli habitats naturali che minacciano di scomparire.</p> <p>2. Le parti contraenti, nell'ambito della loro politica di pianificazione e di sviluppo, terranno conto delle esigenze connesse con la conservazione di zone protette di cui al paragrafo precedente, al fine di evitare o ridurre al minimo il deterioramento di tali zone.</p> <p>3. Le parti contraenti si impegnano a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici enumerate agli allegati II e III e che sono adeguatamente situate lungo le rotte di migrazione, quali aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione o muta.</p> <p>4. Le parti contraenti si impegnano a coordinare per quanto necessario i loro sforzi onde</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza a temp.
			<p>proteggere gli habitats naturali contemplati dal presente articolo quando situati in zone di frontiera.</p> <p>CAPITOLO III - Protezione delle specie</p> <p>Articolo 5</p> <p>Ogni parte contraente adotterà necessarie e opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla particolare salvaguardia delle specie di flora selvatiche enumerate all'allegato I. Sarà vietato cogliere, collezionare, tagliare o sradicare intenzionalmente tali piante. Ogni Parte contraente vieterà, per quanto necessario, la detenzione o la commercializzazione di dette specie.</p> <p>Articolo 6</p> <p>Ogni Parte contraente adotterà necessarie e opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla particolare salvaguardia delle specie di fauna selvatica enumerate all'allegato II. Sarà segnatamente vietato per queste specie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) qualsiasi forma di cattura intenzionale, di detenzione e di uccisione intenzionale;</li> <li>b) il deterioramento o la distruzione intenzionali dei siti di riproduzione o di riposo;</li> <li>c) il molestare intenzionalmente la fauna selvatica, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione, nella misura in cui tali molestie siano significative in relazione agli scopi della presente Convenzione;</li> <li>d) la distruzione o la raccolta intenzionali di uova dall'ambiente naturale o la loro detenzione quand'anche vuote;</li> <li>e) la detenzione ed il commercio interno di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dall'animale, nella misura in cui il provvedimento contribuisce a dare efficacia alle disposizioni del presente articolo.</li> </ul> <p>Articolo 7</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ogni Parte contraente adotterà le necessarie e opportune leggi e regolamenti onde proteggere le specie di fauna selvatica enumerate all'allegato III.</li> <li>2. Qualsiasi sfruttamento della fauna selvatica elencata all'allegato III sarà regolamentato in modo da non compromettere la sopravvivenza di tali specie, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 2.</li> <li>3. Le misure da adottare contempleranno: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) periodi di chiusura e/o altri provvedimenti atti a regolare lo sfruttamento;</li> <li>b) il divieto temporaneo o locale di sfruttamento, ove necessario, onde ripristinare una densità soddisfacente delle popolazioni;</li> <li>c) la regolamentazione, ove necessario, di vendita, detenzione, trasporto o commercializzazione di animali selvatici, vivi o morti.</li> </ul> </li> </ol> <p>Articolo 8</p> <p>In caso di cattura o uccisione di specie di fauna selvatica contemplate all'allegato III, e in caso di deroghe concesse in conformità con l'articolo 9 per specie contemplate all'allegato II, le parti contraenti vieteranno il ricorso a mezzi non selettivi di cattura e di uccisione, nonché il ricorso a mezzi suscettibili di provocare localmente la scomparsa, o di compromettere la tranquillità degli</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza a temp.
<p>Convenzione di Bonn del 23 giugno 1979</p>	<p>Convenzione relativa alla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica.</p>	<p>Parti contraenti</p>	<p>esemplari di una data specie, e in particolare ai mezzi contemplati all'allegato IV.</p> <p>Articolo I  1. Ai fini della presente Convenzione:  .....  b) per «Stato di conservazione di una specie migratrice» s'intende l'insieme degli effetti che, agendo su tale specie migratrice, possono riflettersi, a lungo termine, sulla sua distribuzione e sulla sua consistenza numerica;  .....  f) per «area di distribuzione» s'intende l'insieme delle superfici terrestri o acquatiche abitate, frequentate in via temporanea, attraversate o sorvolate da una specie in un qualsiasi momento del suo itinerario migratorio abituale;  g) per «habitat» s'intende ogni zona all'interno dell'area di distribuzione di una specie migratrice che offra le condizioni di vita necessarie alla specie in questione;  h) per «Stato dell'area di distribuzione» di una determinata specie migratrice s'intende ogni Stato e, se del caso, ogni altra Parte prevista nel sotto paragrafo k) qui di seguito, che eserciti la propria giurisdizione su di una qualsiasi parte dell'area di distribuzione di tale specie migratrice, o ancora, uno Stato, le cui navi, battenti bandiera nazionale, stiano procedendo a prelievi su tale specie al di fuori dei limiti della propria giurisdizione nazionale;  i) per «effettuare un prelievo» s'intende prelevare, cacciare, pescare, catturare, braccare, uccidere deliberatamente o tentare di intraprendere una qualsiasi delle azioni su citate;  .....  Articolo II  Principi fondamentali  1. Le parti riconoscono l'importanza che riveste la questione della conservazione delle specie migratrici e l'importanza del fatto che gli Stati dell'area di distribuzione si accordino, laddove possibile ed opportuno, circa l'azione da intraprendere a questo fine; esse accordano una particolare attenzione alle specie migratrici che si trovano in stato di conservazione sfavorevole e prendono, singolarmente o in cooperazione, le misure necessarie per la conservazione delle specie e del loro habitat.  2. Le Parti riconoscono la necessità di adottare misure per evitare che una specie migratrice possa divenire una specie minacciata.  3. In particolare le Parti:  a) dovrebbero promuovere lavori di ricerca relativa alle specie migratrici, cooperare a tali lavori o fornire il proprio appoggio;  b) si sforzano di accordare una protezione immediata alle specie migratrici elencate nell'Allegato I;  c) si sforzano di concludere «Accordi» sulla conservazione e la gestione delle specie migratrici elencate nell'Allegato II.</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza a temp.
			<p>Articolo III Specie migratrici minacciate: Allegato I .....</p> <p>4. Le Parti che sono Stati dell'area di distribuzione di una specie migratrice elencata nell'Allegato I si adoperano:</p> <p>a) per conservare e, quando ciò sia possibile ed opportuno, per restaurare quegli habitat della specie in questione che siano importanti per allontanare da detta specie il pericolo di estinzione che la minaccia;</p> <p>b) per prevenire, eliminare, compensare o minimizzare, quando ciò sia possibile ed opportuno, gli effetti negativi delle attività o degli ostacoli che costituiscono un serio impedimento alla migrazione della specie in questione o che rendono tale migrazione impossibile;</p> <p>c) laddove ciò è possibile ed appropriato, a prevenire, ridurre o a tenere sotto controllo i fattori che minacciano o rischiano di minacciare ulteriormente detta specie, esercitando in particolare un rigido controllo sull'introduzione di specie esotiche oppure sorvegliando, limitando o eliminando quelle che sono state già introdotte.</p> <p>5. Le Parti che sono Stati dell'area di distribuzione di una specie migratrice elencata nell'Allegato I vietano il prelievo di animali appartenenti a questa specie. Deroghe a tale divieto possono essere accordate solo nel caso che:</p> <p>a) il prelievo sia effettuato per scopi scientifici;</p> <p>b) il prelievo sia effettuato al fine di migliorare la propagazione o la sopravvivenza della specie in questione;</p> <p>c) il prelievo sia effettuato al fine di soddisfare i fabbisogni di coloro che utilizzano detta specie nel quadro di una economia tradizionale di sussistenza;</p> <p>d) circostanze eccezionali le rendano indispensabili; tali deroghe devono essere precise circa il loro contenuto e limitate sia nello spazio che nel tempo. D'altra parte, tali prelievi non dovrebbero operare a detrimento di detta specie.</p> <p>6. La Conferenza delle Parti può raccomandare alle Parti, costituite da Stati dell'area di distribuzione di una specie migratrice raffigurata nell'Allegato I, di adottare ogni altra misura giudicata atta a favorire detta specie.</p> <p>7. Le Parti informano il Segretariato nel più breve tempo possibile in merito a qualsiasi deroga che sia stata accordata ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.</p> <p>Articolo IV Specie migratrici che devono formare l'oggetto di accordi: Allegato II</p> <p>1. L'Allegato II enumera le specie migratrici che si trovano in cattivo stato di conservazione e che richiedono la conclusione di accordi internazionali per la loro conservazione e gestione, nonché quelle il cui stato di conservazione trarrebbe grande vantaggio dalla cooperazione internazionale derivante dalla stipula di un accordo internazionale.</p> <p>2. Allorché le circostanze lo giustificano, una specie migratrice può apparire contemporaneamente sia nell'Allegato I che nell'Allegato II.</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza a temp.
			<p>3. Le Parti costituite da Stati dell'area di distribuzione delle specie migratrici elencate nell'Allegato II si impegnano a concludere Accordi ogniqualvolta gli accordi stessi siano utili a queste specie; le Parti dovrebbero dare priorità alle specie che si trovano in condizioni di conservazione sfavorevoli.</p> <p>4. Le Parti sono invitate ad adottare misure in vista della conclusione degli Accordi relativi a qualsiasi popolazione o qualsiasi parte geograficamente separata della popolazione di ogni specie o sotto-specie di animali selvatici, una frazione della quale oltrepassi periodicamente uno o più confini di giurisdizione nazionale.</p> <p>5. Copia di ciascun Accordo concluso in conformità con le disposizioni predisposte dal presente Articolo sarà trasmessa al Segretariato.</p>	
<p>Convenzione sulla biodiversità del 1992</p>	<p>"Linee strategiche per l'attuazione della Convenzione di Rio de Janeiro e per la redazione del Piano nazionale sulla biodiversità. Adottata a Rio de Janeiro il 5.06.92".</p>	<p>Parti contraenti</p>	<p>Art. 6 Misure generali per la conservazione e l'uso durevole Ciascuna Parte contraente in conformità con le sue particolari condizioni e capacità: a) svilupperà strategie, piani o programmi nazionali per la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica o adatterà a tal fine le sue strategie, piani o programmi esistenti che terranno conto inter alia dei provvedimenti stabiliti nella presente Convenzione che la riguardano; b) integrerà nella misura del possibile e come appropriato, la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica nei suoi piani settoriali o intersettoriali pertinenti.</p> <p>Art. 7 Individuazione e monitoraggio Ciascuna Parte contraente nella misura del possibile e come appropriato, in particolare ai fini degli Articoli 8 a 10: a) individuerà i componenti della diversità biologica che hanno rilevanza ai fini della conservazione e dell'uso durevole di quest'ultima, in considerazione della lista indicativa di categorie di cui all'Annesso I; b) farà opera di monitoraggio, per mezzo di sistemi di prelievo di campioni e di altre tecniche, sui componenti della diversità biologica individuati in conformità con il sotto-paragrafo a) di cui sopra, tenendo conto in particolar modo di quei componenti che richiedono urgenti misure di conservazione, nonché di quelli che offrono il massimo di possibilità in materia di uso durevole; c) individuerà procedimenti e categorie di attività che hanno avuto, o sono suscettibili di avere un rilevante impatto negativo sulla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, e farà opera di monitoraggio sui suoi effetti per mezzo di prelievi di campioni e di altre tecniche; d) conserverà ed organizzerà, mediante un sistema di elaborazione dati, le informazioni derivanti dalle attività di identificazione e di monitoraggio secondo i sotto-paragrafi a), b) e c) di cui sopra.</p> <p>Art. 8 Conservazione <i>in situ</i> Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come appropriato: a) istituisce un sistema di zone protette o di zone dove misure speciali devono essere adottate per conservare la diversità biologica;</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza a temp.
			<p>b) sviluppa, ove necessario, le direttive per la selezione, la creazione e la gestione di zone protette o di zone in cui sia necessario adottare provvedimenti speciali per conservare la diversità biologica;</p> <p>c) regola o gestisce le risorse biologiche che sono rilevanti per la conservazione della diversità biologica sia all'interno che all'esterno delle zone protette, in vista di assicurare la loro conservazione ed il loro uso durevole;</p> <p>d) promuove la protezione degli ecosistemi, degli habitat naturali e del mantenimento delle popolazioni vitali di specie negli ambienti naturali;</p> <p>e) promuove uno sviluppo durevole ed ecologicamente razionale nelle zone adiacenti alle zone protette per rafforzare la protezione di queste ultime;</p> <p>f) riabilita e risana gli ecosistemi degradati e promuove la ricostituzione delle specie minacciate, per mezzo <i>inter alia</i>, dello sviluppo e della realizzazione di piani o di altre strategie di gestione;</p> <p>g) istituisce o mantiene i mezzi necessari per regolamentare, gestire o controllare i rischi associati all'uso ed al rilascio di organismi viventi e modificati risultanti dalla biotecnologia, che rischiano di produrre impatti ambientali negativi suscettibili di influire sulla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, anche in considerazione dei rischi per la salute dell'Uomo;</p> <p>h) vieta l'introduzione di specie esotiche che minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie, le controlla o le sradica;</p> <p>i) fa ogni sforzo affinché si instaurino le condizioni necessarie per assicurare la compatibilità tra gli usi attuali e la conservazione della diversità biologica e l'uso sostenibile dei suoi componenti;</p> <p>j) sotto riserva della sua legislazione nazionale, rispetterà, preserverà e manterrà le conoscenze, le innovazioni e la prassi delle comunità indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali rilevanti per la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica e favorirà la loro più ampia applicazione con l'approvazione ed il coinvolgimento dei detentori di tali conoscenze, innovazioni e prassi, incoraggiando un'equa ripartizione dei benefici derivanti dalla utilizzazione di tali conoscenze, innovazioni e prassi;</p> <p>k) sviluppa o mantiene in vigore la necessaria legislazione e/o altre disposizioni regolamentari per la protezione di specie e popolazioni minacciate;</p> <p>l) qualora sia stato determinato secondo l'articolo 7 un effetto negativo rilevante per la diversità biologica, regola o gestisce i relativi procedimenti e categorie di attività;</p> <p>m) coopererà nel fornire un sostegno finanziario o di altro genere per la conservazione <i>in situ</i> descritta nei sotto-paragrafi a) a 1) precedenti, in particolare per i Paesi in via di sviluppo.</p> <p>Art. 9 Conservazione <i>ex-situ</i>  Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come opportuno, ed innanzitutto ai fini di integrare i provvedimenti per la conservazione <i>in situ</i>:</p> <p>a) adotta provvedimenti per la conservazione <i>ex-situ</i> dei componenti della diversità biologica, di preferenza nel Paese di origine di tali componenti;</p> <p>b) installa e mantiene strutture per la conservazione <i>ex-situ</i> e la ricerca su piante, animali e</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
			<p>microorganismi, di preferenza nel Paese di origine delle risorse genetiche;</p> <p>c) adotta misure per assicurare la ricostituzione ed il risanamento delle specie minacciate ed il reinsediamento di queste specie nei loro habitat naturali in condizioni appropriate;</p> <p>d) regola e gestisce la raccolta delle risorse biologiche negli habitat naturali ai fini della conservazione <i>ex-situ</i> in maniera da evitare che siano minacciati gli ecosistemi e le popolazioni di specie in-situ, in particolare se provvedimenti speciali sono necessari in base al sottoparagrafo c) precedente;</p> <p>e) coopera nel fornire un sostegno finanziario e di altro genere per la conservazione <i>ex-situ</i> di cui ai sotto-paragrafi a) a d) precedenti e per l'instaurazione ed il mantenimento di mezzi di conservazione <i>ex-situ</i> nei Paesi in via di sviluppo.</p> <p><b>Art. 10</b> Uso durevole dei componenti della diversità biologica Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come appropriato:</p> <p>a) terrà conto della conservazione e dell'uso durevole delle risorse biologiche nei processi decisionali nazionali;</p> <p>b) adotterà provvedimenti concernenti l'uso delle risorse biologiche per evitare o minimizzare gli impatti negativi sulla diversità biologica;</p> <p>c) proteggerà ed incoraggerà l'uso abituale delle risorse biologiche in conformità con le prassi culturali tradizionali compatibili con i criteri prescritti per la conservazione o il loro uso durevole;</p> <p>d) aiuterà le popolazioni locali a progettare ed applicare misure correttive in zone degradate dove la diversità biologica è stata depauperata;</p> <p>e) incoraggerà la cooperazione tra le sue autorità governative ed il settore privato per elaborare metodi favorevoli ad un uso durevole delle risorse biologiche.</p> <p>.....</p>	
<b>ATTI COMUNITARI</b>				
Direttiva 79/409/CEE - 2.4.79 - "Uccelli" sostituita da: Direttiva 2009/147/CE	Conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne	Stati membri	<p>Art.2 Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.</p> <p>Art.3 Tenuto conto delle esigenze di cui all'articolo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, una varietà e una superficie sufficienti di habitat.....</p>	Entro due anni dalla notifica della Direttiva

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza a temp.
	disciplina lo sfruttamento.			
Direttiva 92/43/CEE - 21.5.92 - "Habitat"	Salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato	Stati membri	<p>Articolo 3 .....Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di Natura 2000 in funzione della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie di cui al paragrafo 1. A tal fine, conformemente all'articolo 4, esso designa siti quali zone speciali di conservazione, tenendo conto degli obiettivi di cui al paragrafo 1.....</p> <p>Articolo 6 1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.....</p> <p>Articolo 11 Gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'articolo 2, tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritari.</p> <p>Articolo 12 1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale.....</p> <p>Articolo 13 1. Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti atti ad istituire un regime di rigorosa tutela della specie vegetali di cui all'allegato IV, lettera b).....</p>	Entro due anni dalla notifica della Direttiva
Regolamento (CE) 338/97 del 9 Dicembre 1997  Regolamento (CE) 1808/01 del 30 Agosto 2001 (modifica)	"Regolamento relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio" Di rispetto degli	Stati membri	<p>Articolo 4 (Introduzione nella Comunità) L'introduzione nella Comunità di esemplari di specie di cui all'allegato A e B del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliere di introduzione, di una licenza di importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione. L'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato C e D è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliere di introduzione, di una notifica d'importazione.</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
allegati del Reg. 338/97)	obiettivi, dei principi e delle disposizioni della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione - CITES		<p>Articolo 5 (Esportazione o riesportazione dalla Comunità) L'esportazione o riesportazione dalla Comunità di esemplari delle specie inserite nell'allegato A, B e C è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità di esportazione, di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione rilasciati dall'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli esemplari.</p> <p>Articolo 6 Rigetto delle domande di licenze e certificati di cui agli articoli 4, 5 e 10 Quando uno Stato membro rigetta una domanda di licenza o certificato e questo rappresenta un caso rilevante per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento, ne informa immediatamente la Commissione precisando i motivi del rigetto.</p> <p>.....</p> <p>Articolo 12 (Luoghi di introduzione nella Comunità e di esportazione dalla medesima) 1. Gli Stati membri designano gli uffici doganali che espletano le verifiche e formalità per l'introduzione nella Comunità di esemplari di specie previste dal presente regolamento ai fini della loro destinazione doganale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 e per la loro esportazione dalla Comunità, precisando quelli specificamente incaricati degli esemplari vivi.</p> <p>.....</p> <p>Articolo 13 (Organi di gestione, autorità scientifiche e altri organi competenti) 1. a) Ogni Stato membro designa un organo di gestione responsabile in via principale dell'esecuzione del presente regolamento e delle comunicazioni con la Commissione. b) Ogni Stato membro può inoltre designare ulteriori organi di gestione e altri organi competenti incaricati di cooperare nell'applicazione del regolamento; in tal caso l'organo di gestione principale ha il compito di fornire agli organi aggiuntivi tutte le informazioni necessarie alla corretta applicazione regolamento. 2. Ogni Stato membro designa una o più autorità scientifiche, opportunamente qualificate e aventi funzioni distinte da quelle di tutti gli organi di gestione designati.</p> <p>.....</p>	
Direttiva 2004/35/Ce Del Parlamento Europeo e Del	Responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del	Stati membri	<p>Articolo 1 Oggetto La presente direttiva istituisce un quadro per la responsabilità ambientale, basato sul principio «chi inquina paga», per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale.</p> <p>.....</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza a temp.
Consiglio del 21 aprile 2004	danno ambientale		<p>Articolo 3 Ambito di applicazione</p> <p>1. La presente direttiva si applica:</p> <p>a) al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività;</p> <p>b) al danno alle specie e agli habitat naturali protetti causato da una delle attività professionali non elencate nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività, in caso di comportamento doloso o colposo dell'operatore.</p> <p>2. La presente direttiva si applica fatte salve disposizioni più severe della legislazione comunitaria sull'esercizio di una delle attività che rientrano nel suo ambito di applicazione e fatta salva la normativa comunitaria contenente disposizioni sui conflitti di giurisdizione.</p> <p>3. Ferma restando la pertinente legislazione nazionale, la presente direttiva non conferisce ai privati un diritto a essere indennizzati in seguito a un danno ambientale o a una minaccia imminente di tale danno.</p> <p>.....</p> <p>Articolo 5 Azione di prevenzione</p> <p>1. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore adotta, senza indugio, le misure di prevenzione necessarie.</p> <p>2. Se del caso, e comunque quando la minaccia imminente di danno ambientale persista nonostante le misure di prevenzione adottate dall'operatore, gli Stati membri provvedono affinché gli operatori abbiano l'obbligo di informare il più presto possibile l'autorità competente di tutti gli aspetti pertinenti della situazione.</p> <p>3. L'autorità competente, in qualsiasi momento, ha facoltà di:</p> <p>a) chiedere all'operatore di fornire informazioni su qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale o su casi sospetti di tale minaccia imminente;</p> <p>b) chiedere all'operatore di prendere le misure di prevenzione necessarie;</p> <p>c) dare all'operatore le istruzioni da seguire riguardo alle misure di prevenzione necessarie da adottare; oppure d) adottare essa stessa le misure di prevenzione necessarie.</p> <p>4. L'autorità competente richiede che l'operatore adotti le misure di prevenzione. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al paragrafo 1 o al paragrafo 3, lettere b) o c), se non può essere individuato, o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva, l'autorità competente ha facoltà di adottare essa stessa tali misure.</p> <p>Articolo 6 Azione di riparazione</p> <p>1. Quando si è verificato un danno ambientale, l'operatore comunica senza indugio all'autorità competente tutti gli aspetti pertinenti della situazione e adotta:</p> <p>a) tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, gli inquinanti in questione e/o qualsiasi altro fattore di danno, allo scopo di limitare o prevenire ulteriori danni ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza a temp.
			<p>deterioramenti ai servizi e  b) le necessarie misure di riparazione conformemente all'articolo 7.  2. L'autorità competente, in qualsiasi momento, ha facoltà di:  a) chiedere all'operatore di fornire informazioni supplementari su qualsiasi danno verificatosi;  b) adottare, chiedere all'operatore di adottare o dare istruzioni all'operatore circa tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, gli inquinanti in questione e/o qualsiasi altro fattore di danno, allo scopo di limitare o prevenire ulteriori danni ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi;  c) chiedere all'operatore di prendere le misure di riparazione necessarie;  d) dare all'operatore le istruzioni da seguire riguardo alle misure di riparazione necessarie da adottare; oppure  e) adottare essa stessa le misure di riparazione necessarie.  3. L'autorità competente richiede che l'operatore adotti le misure di riparazione. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al paragrafo 1 o al paragrafo 2, lettere b), c) o d), se non può essere individuato o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva, l'autorità competente ha facoltà di adottare essa stessa tali misure, qualora non le rimangano altri mezzi.</p> <p>Articolo 7 Determinazione delle misure di riparazione  1. Conformemente all'allegato II, gli operatori individuano le possibili misure di riparazione e le presentano per approvazione all'autorità competente, a meno che questa non abbia intrapreso un'azione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera e), e paragrafo 3.  2. L'autorità competente decide quali misure di riparazione attuare conformemente all'allegato II e, se necessario, in cooperazione con l'operatore interessato .  3. Se una pluralità di casi di danno ambientale si sono verificati in modo tale che l'autorità competente non è in grado di assicurare l'adozione simultanea delle misure di riparazione necessarie, essa può decidere quale danno ambientale debba essere riparato a titolo prioritario.  Ai fini di tale decisione, l'autorità competente tiene conto, fra l'altro, della natura, entità e gravità dei diversi casi di danno ambientale in questione, nonché della possibilità di un ripristino naturale. Sono inoltre presi in considerazione i rischi per la salute umana.  .....</p> <p>Articolo 11 Autorità competente  1. Gli Stati membri designano l'autorità competente o le autorità competenti ai fini dell'esecuzione dei compiti previsti dalla presente direttiva.  2. Spetta all'autorità competente individuare l'operatore che ha causato il danno o la minaccia imminente di danno, valutare la gravità del danno e determinare le misure di riparazione da</p>	

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza a temp.
			<p>prendere a norma dell'allegato II. A tal fine, l'autorità competente è legittimata a chiedere all'operatore interessato di effettuare la propria valutazione e di fornire tutte le informazioni e i dati necessari.</p> <p>3. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente possa delegare o chiedere a terzi di attuare le misure di prevenzione o di riparazione necessarie.</p> <p>4. Le decisioni adottate ai sensi della presente direttiva che impongono misure di prevenzione o di riparazione sono motivate con precisione. Tali decisioni sono notificate senza indugio all'operatore interessato, il quale è contestualmente informato dei mezzi di ricorso di cui dispone secondo la legge vigente dello Stato membro in questione, nonché dei termini relativi a detti ricorsi.</p> <p>.....</p>	
Decisione della Commissione 2011/64/UE del 10 gennaio 2011	Elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale. Quarto elenco aggiornato	Stati membri		

## 2.4.4 Inventario e valutazione delle interferenze ambientali

Il sito è caratterizzato dalla limitata presenza di attività antropiche che interferiscono con la conservazione di specie e habitat.

## 3 STATO DI CONSERVAZIONE

### 3.1 ANALISI DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE DI HABITAT E SPECIE

#### Habitat

Codice	Denominazione	Esigenze ecologiche
5130	Formazioni di <i>Juniperus communis</i> su lande o prati calcarei	Solo o in mosaico con 6220 e 91AA: i cespuglieti con ginepro formano raramente popolamenti cospicui, più spesso frange dei cedui più termofili o stadi di chiusura progressiva dei prati aridi. In questo habitat vengono inclusi gli arbusteti più o meno radi dominati da <i>Juniperus communis</i> . Si tratta di cenosi secondarie che colonizzano praterie pascolate e prato-pascoli ora in abbandono. Sono diffusi nella fascia collinare in condizioni da xerofile a mesoxerofile, spesso in stretto contatto seriale e/o catenale con le praterie xerofile riconducibili alle classi Thero – Brachypodietea e Festuco-Brometea. L'habitat costituisce uno stadio secondario legato all'abbandono o alla diminuzione delle pratiche gestionali, che si origina in seguito alla ricolonizzazione di praterie precedentemente pascolate o, più raramente, falciate o coltivate, da parte del ginepro comune.
6210 *	Formazioni erbose secche seminaturali e cespuglieti su substrato calcareo ( <i>Festuco-Brometalia</i> )	Praterie polispecifiche perenni a dominanza di graminacee emicriptofitiche, generalmente secondarie, da aride a semimesofile, diffuse prevalentemente nel Settore Appenninico ma presenti anche nella Provincia Alpina, riferibili alla classe <i>Festuco-Brometea</i> , talora interessate da una ricca presenza di specie di <i>Orchidaceae</i> ed in tal caso considerate prioritarie (*). Per quanto riguarda l'Italia appenninica, si tratta di comunità endemiche, da xerofile a semimesofile, prevalentemente emicriptofitiche ma con una possibile componente camefitica, sviluppate su substrati di varia natura.
6220 *	Percosi substeppici di graminacee e piante annue ( <i>Thero-Brachypodietea</i> )	Si tratta di praterie xerofile a impronta mediterranea, ricche di terofite a fioritura primaverile e disseccamento estivo, che caratterizzano le fitocenosi dei calanchi soggetti ad attiva erosione (Bassi, 2007). Sono diffuse nel piano collinare romagnolo, ma con irradiazioni verso l'Emilia centrale che inducono a riconsiderare in senso estensivo la diffusione dell'habitat in Italia, così come avviene per il contiguo e dinamicamente concatenato habitat boschivo 91AA*. Tra i due si inserisce facilmente l'habitat 9210*.
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )	I prati dell'Arrhenatherion sono la più tipica espressione delle superfici soggette a sfalcio periodico in ambito collinare, quando la gestione agricola si limita al necessario sfalcio. Anche la concimazione è un fattore determinante, in quanto in sua assenza, pur assicurando regolari falciature, si possono sviluppare, secondo le caratteristiche dei diversi siti, altri tipi di prateria, soprattutto mesoxerofila (6210*) o, più raramente, anche molinieti (6410) favoriti dall'assenza di drenaggi (a volte anche indiretti). L'abbandono può condurre, spesso anche rapidamente, a fasi di incespugliamento, frequentemente precedute da altri consorzi erbacei. Il brachipodieto (a <i>Brachypodium rupestre</i> ) rappresenta uno stadio di transizione prenemorale: la sua abbondanza è un segnale tangibile della trasformazione ecologica in atto. Le esigenze ecologiche dell'habitat nell'area indagata sono riconducibili alla costante presenza dello sfalcio (almeno uno) e ad una più o meno periodica concimazione che consenta di conservare la ricchezza e la fertilità dei suoli, oltre che una minore temperatura favorita dalla ritenzione idrica aumentata da uno strato di humus più consistente.
91AA *	Boschi orientali di	Boschi mediterranei e submediterranei adriatici e tirrenici (area del

	quercia bianca	<i>Carpinion orientalis</i> e del <i>Teucro siculi-Quercion cerris</i> ) a dominanza di <i>Quercus virgiliana</i> , <i>Q. dalechampii</i> , <i>Q. pubescens</i> e <i>Fraxinus ornus</i> , indifferenti edafici, termofili e spesso in posizione edafo-xerofila tipici della penisola italiana ma con affinità con quelli balcanici, con distribuzione prevalente nelle aree costiere, subcostiere e preappenniniche. Si rinvencono anche nelle conche infra appenniniche. L'habitat è distribuito in tutta la penisola italiana, dalle regioni settentrionali (41.731) a quelle meridionali, compresa la Sicilia (41.732) e la Sardegna (41.72). In alcuni esempi, l'evoluzione naturale della vegetazione strutturata, sia all'interno dei castagneti abbandonati, sia dei vecchi cedui più o meno diradati, sia nelle stazioni dove le frane e gli interventi antropici hanno modificato la copertura, ha visto un ruolo decisivo di essenze nitrofile o ruderali (robinia, sambuco, ailanto) che testimoniano un disturbo eccessivo per l'attribuzione di un habitat d'interesse.
91E0 *	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )	Foreste alluvionali, ripariali e paludose di <i>Alnus</i> spp., <i>Fraxinus excelsior</i> e <i>Salix</i> spp. presenti lungo i corsi d'acqua sia nei tratti montani e collinari che pianiziali o sulle rive dei bacini lacustri e in aree con ristagni idrici non necessariamente collegati alla dinamica fluviale. Si sviluppano su suoli alluvionali spesso inondati o nei quali la falda idrica è superficiale, prevalentemente in macrobioclima temperato ma penetrano anche in quello mediterraneo dove l'umidità edafica lo consente. I boschi ripariali e quelli paludosi sono per loro natura formazioni azonali e lungamente durevoli essendo condizionati dal livello della falda e dagli episodi ciclici di morbida e di magra. Generalmente sono cenosi stabili fino a quando non mutano le condizioni idrologiche delle stazioni sulle quali si sviluppano; in caso di allagamenti più frequenti con permanenze durature di acqua affiorante tendono a regredire verso formazioni erbacee (ciò che non avviene per le ontanete paludose che si sviluppano proprio in condizioni di prolungato alluvionamento); in caso di allagamenti sempre meno frequenti tendono ad evolvere verso cenosi forestali mesofile più stabili.
9260	Boschi di <i>Castanea sativa</i>	I tipi presenti nel territorio in esame sono soggetti ad abbandono produttivo con progressiva trasformazione verso boschi misti termofili ad alto fusto, ricchi di specie tipiche ma parzialmente disturbati dall'ingresso della robinia, che gradualmente si afferma a partire dai margini. I castagneti rappresentano spesso formazioni di sostituzione di diverse tipologie boschive, e in particolare occupano le aree di potenzialità per boschi di roverella, cerro e carpino degli habitat 91AA* e 91L0, in contatto con i boschi ripariali degli habitat 91E0* e 92°0. Il bosco di castagno, quando gestito in modo discontinuo o abbandonato, si evolve gradualmente nella formazione forestale climacica locale, pertanto il suo mantenimento passa attraverso pratiche gestionali che tendano a conservare la presenza del castagno, in misura accentuata rispetto ai castagneti da legname. Il sottobosco può essere dominato da specie acidofile, ma può anche rispecchiare i boschi mesofili che si sviluppano su suoli profondi sui versanti più freschi (querreti dell'alleanza <i>Erythronio-Carpinion</i> ). Il taglio non costituisce un fattore di minaccia per la pianta che, anzi, può risultare indebolita dall'assenza della ceduzione.

## Flora

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Himantoglossum adriaticum</i>	Barbone adriatico	Orchidea che si trova in boschi di querce aperti e prati magri. Si trova spesso in ambienti secondari, anche i lati delle strade, vigneti e miniere abbandonate. La distribuzione va dalla pianura alle regioni collinari.

## Mammiferi

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Canis lupus</i>	Lupo	Specie che necessita di vasti spazi, habitat idonei con abbondanza di prede Naturali. Il lupo vive normalmente a basse densità (1-3 individui/100 km <sup>2</sup> ).

## Avifauna

Specie di cui all'Allegato I Direttiva Uccelli.

Nome scientifico	Nome_ita	Esigenze ecologiche
<i>Caprimulgus europaeus</i>	Succiacapre	Habitat riproduttivo: boscaglie e macchie con radure erbose, calanchi con copertura erbacea, prati aridi; retrodunali, incolti erbacei; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: insetti; Fenologia: nidificante, migratore;
<i>Circaetus gallicus</i>	Biancone	Habitat riproduttivo: dossi in lagune salmastre, distese fangose, saline; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: pesci e crostacei; Fenologia: nidificante, migratore
<i>Emberiza hortulana</i>	Ortolano	Habitat riproduttivo: coltivi a seminativo e prati con siepi sparse; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: semi, insetti; Fenologia: nidificante, migratore
<i>Falco peregrinus</i>	Falco pellegrino	Nidifica in nicchie e sporgenze di pareti rocciose della fascia appenninica ed anche in edifici e vari manufatti come torri degli acquedotti, silos, tralicci in pianura. Al di fuori del periodo riproduttivo frequenta un'ampia gamma di ambienti purché ricchi di uccelli della taglia compresa tra un piccione e un passero. Nidifica in ambienti compresi tra il livello del mare e 1.500 m di altitudine. Specie generalmente solitaria o a volte in piccoli gruppi familiari, in migrazione può formare raggruppamenti di al massimo una decina d'individui. Volo con battute potenti e molto rapide ma piuttosto rigide; in volteggio tiene le ali piatte o leggermente sollevate a V. Caccia di norma in volo esplorativo ghermendo le prede in aria dopo inseguimenti o picchiate. Sfrutta molto le picchiate rapidissime. Talvolta ghermisce la preda anche sul terreno. Può fare eccezionalmente lo "spirito santo". Talvolta caccia in coppia con adeguate strategie. Specie altamente specializzata nella cattura di Uccelli. L'alimentazione è costituita occasionalmente anche da Chiroteri e piccoli mammiferi. Specie nidificante in Italia. Nidifica in ambienti rocciosi costieri, insulari ed interni. La deposizione avviene fra metà febbraio e inizio aprile, max. fine febbraio-marzo. Le uova, 3-4 (1-6), sono di color marroncino o crema con macchie rossastre o rosso-marroni piuttosto grandi. Periodo di incubazione di 29-32 giorni. La longevità massima registrata risulta di 17 anni e 4 mesi.

<i>Lanius collurio</i>	Averla piccola	Habitat riproduttivo: aree coltivate, incolti con siepi sparse, margini di boschi e boscaglie rade; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: insetti, rettili, uccelli, piccoli mammiferi; Fenologia: nidificante, migratore
<i>Lullula arborea</i>	Tottavilla	Frequenta pascoli magri disseminati di cespugli ed alberelli, brughiere ai margini dei boschi ed ampie radure solitamente in zone asciutte o ben drenate. Si nutre di insetti catturati nel terreno arido
<i>Milvus migrans</i>	Nibbio bruno	Migratore, localmente nidificante. Nidifica in ambienti planiziali, collinari e di media montagna con ricca copertura boschiva e zone aperte destinate all'agricoltura e al pascolo. Mostra un particolare legame con le zone umide, sia bacini lacustri che corsi d'acqua di media e di grande portata. Si nutre di pesci morti, piccoli uccelli, piccoli mammiferi, anfibi, rettili, insetti, carogne e rifiuti.
<i>Pernis apivorus</i>	Falco pecchiaiolo	Nidifica in alcuni dei lembi residui di foresta planiziale della pianura padano-veneta; inoltre nidifica preferibilmente in frustaie di latifoglie dal piano basale fino a 1600 m di quota. Si nutre soprattutto di insetti, anche se in inverno (ma non solo) non disdegna piccoli rettili e anfibi, uova, piccoli uccelli e piccoli mammiferi. È goloso anche di miele.

## Erpetofauna

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Triturus carnifex</i>	Tritone crestato	Le esigenze ecologiche di questa specie variano durante il ciclo vitale in quanto depone le uova in stagni (acque ferme) con acqua non inquinata e con presenza di vegetazione, successivamente abbandona l'ambiente acquatico e vive a terra durante l'estate e l'autunno, sverna poi fuori dall'acqua nascosto in luoghi umidi nel terreno (sotto pietre, cavità, fessure anche di alberi).

## Invertebrati

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Cerambyx cerdo</i>	Cerambice delle querce	Comune nei querceti, più raro negli Olmi, nel Noce, nel Carrubo e nel Frassino. Dopo l'accoppiamento, che avviene tra giugno e agosto, la femmina depone le uova fra le screpolature della corteccia delle grosse querce. Sviluppo: le larve, appena nate dall'uovo, incominciano a scavare negli strati corticali delle gallerie diventate più grosse lasciando la corteccia per penetrare dentro il legno. La larva giunta a maturazione nell'autunno del terzo o quarto anno si porta di nuovo verso gli strati corticali e prepara nella corteccia un foro che permetterà poi l'uscita dell'insetto. Alimentazione: larva xilofaga, adulto fillofago e carpofago.
<i>Euplagia quadripunctaria</i> *	Falena dell'Edera.	Habitat: la specie si rinviene nei boschi mesofili; nella regione mediterranea più spesso in valli strette e delimitate da rilievi con pendii scoscesi, con corsi d'acqua perenni e formazioni boschive continue. Molti biotopi sono caratterizzati da un microclima più fresco e umido rispetto alle aree circostanti. Gli adulti hanno costumi soprattutto notturni; passano la giornata nel fitto della vegetazione, spesso nei grossi cespugli creati dai rami fertili dell'edera. Le femmine depongono verso l'inizio di settembre. Le larve emergono dopo 8-15 giorni e si

		<p>alimentano per breve tempo, poi entrano in ibernazione. Lo stadio di crisalide dura circa un mese, l'immagine emerge tra giugno e agosto, più spesso a luglio, secondo l'altitudine e le stagioni.</p> <p>Alimentazione: i bruchi si alimentano su varie piante, tra cui Rosacee, <i>Platanus orientalis</i>, <i>Vitis</i>, <i>Morus</i>, , <i>Lonicera</i>, <i>Rubus</i>, <i>Corylus</i> ecc.</p>
<i>Lucanus cervus</i>	Cervo volante	<p>Habitat: boschi di quercia e di castagno, talora, sui tronchi e sui rami dei salici e dei gelsi. Vola attivamente nelle ore crepuscolari. Le uova sono deposte ai piedi degli alberi ed in un primo tempo le larve si nutrono di humus poi penetrano nel tronco; in genere però scavano le loro gallerie nelle ceppaie rimaste nel suolo. Il loro sviluppo richiede sino ai cinque anni, alla fine dei quali si trasformano in pupa dentro una sorta di bozzolo fatto cementando detriti di legno ed escrementi propri, talora all'interno di una nicchia preparata nel terreno (DELLA BEFFA, 1961).</p> <p>Alimentazione: gli adulti si nutrono della linfa che cola dalle screpolature delle piante. Le larve sono xilofaghe.</p>

## 3.2 INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI E RELATIVI PARAMETRI

### 3.2.1 Soglie di criticità degli indicatori

I parametri degli indicatori e le relative soglie di criticità allo stato attuale vengono di seguito indicati.

Per gli habitat del sito il parametro di riferimento è la superficie occupata e la soglia di criticità è la riduzione della superficie oltre il 40% quando la superficie complessivamente occupata nel sito prima della riduzione è superiore a 2 ettari. Quando la superficie complessivamente occupata nel sito prima della riduzione è minore o uguale a 2 ettari la soglia di criticità è la riduzione della superficie oltre il 20%.

Per i coleottero *Cerambyx cerdo* e *Cervus lucanus* sono utilizzabili come parametri di riferimento sia la consistenza della popolazione sia la presenza e consistenza di habitat con specie necessarie per lo sviluppo, e/o anche esemplari non associati in comunità. Le soglie di criticità di conseguenza risultano la diminuzione della consistenza della popolazione di *C. cerdo* confermata per due anni consecutivi o la riduzione del 50% di ettari degli habitat utilizzati.

Per la falena *Euplagia quadripunctaria* \*, sono utilizzabili come parametri di riferimento sia la consistenza della popolazione sia la presenza e consistenza di habitat con specie necessarie per lo sviluppo, oltre che la presenza di edera per come habitat di rifugio per gli adulti. Le soglie di criticità sono la diminuzione della consistenza della popolazione confermata per due anni consecutivi e/o la riduzione del 50% degli ettari di habitat utilizzati.

Per il *Triturus vulgaris* il parametro di riferimento è il N° di aree riproduttive nel sito o la stima della consistenza della popolazione. La soglia di criticità è la presenza di almeno due aree con riproduzione accertata o la diminuzione senza recupero per quattro anni consecutivi del grado di conservazione come definito dal formulario del sito.

Per quanto riguarda le specie avifaunistiche si identifica come parametro:

- per le specie nidificanti: una diminuzione delle coppie attualmente nidificanti nel sito, stimabili in base al monitoraggio da effettuare annualmente;
- per le specie non nidificanti il mancato avvistamento di esemplari per almeno due anni consecutivi.

### 3.3 VERIFICA DEL LIVELLO DI PROTEZIONE DI HABITAT E SPECIE

Nei capitoli 2.4.1 Inventario dei livelli di tutela del sito, 2.4.2 Inventario degli strumenti di pianificazione e 2.4.3 Inventario della Normativa vigente, è stata realizzata una disamina dei livelli di tutela, pianificazione e vincoli che riguardano il sito, e che risulta inevitabilmente lunga e complessa.

In considerazione di quanto esposto nei sopracitati capitoli, il livello di protezione di habitat e specie appare adeguato, fatto salvo per le ulteriori indicazioni espresse nelle misure specifiche di conservazione che in quanto tali sono inerenti e limitate al sito stesso.

### 3.4 VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT E SPECIE

La valutazione dello stato di conservazione di habitat e specie è stata formulata dagli specialisti durante i censimenti realizzati nel 2013.

La valutazione globale è riferita a formulario standard del sito che si riporta per gli habitat:

*“— VALUTAZIONE GLOBALE = criterio di cui alla parte A, lettera d), dell'allegato III: valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale in questione.*

*Tale criterio si riferisce alla valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale in questione. Questo criterio dovrebbe essere utilizzato per valutare i criteri precedenti in modo integrato e per tener conto del diverso valore che essi possono avere per l'habitat in esame. Possono essere presi in considerazione altri aspetti relativi alla valutazione degli elementi più rilevanti, per determinare globalmente la loro influenza positiva o negativa sul grado di conservazione del tipo di habitat. Gli elementi «più rilevanti» possono variare da un tipo di habitat all'altro: possono comprendere le attività umane, sia sul sito che nelle aree circostanti, in grado di influenzare il grado di conservazione del tipo di habitat, il regime fondiario, lo statuto giuridico del sito, le relazioni ecologiche tra i diversi tipi di habitat e specie, ecc.IT 30.7.2011 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 198/59*

*Per stabilire questo valore globale, si può ricorrere al «miglior giudizio di esperti» utilizzando il seguente sistema di classificazione:*

**A: valore eccellente**

**B: valore buono**

**C: valore significativo”**

## Habitat

“— VALUTAZIONE GLOBALE = criterio di cui alla parte B, lettera d), dell'allegato III: valutazione globale del valore del sito per la conservazione della specie interessata. Questo criterio si riferisce alla stima globale del valore del sito per la conservazione delle specie interessate e può essere utilizzato per riassumere i criteri precedenti e valutare anche altri elementi del sito ritenuti importanti per una data specie. Tali elementi possono variare da una specie all'altra e includere attività umane, sul sito e nelle aree circostanti, in grado di influenzare il grado di conservazione della specie, la gestione del territorio, la protezione statutaria del sito, le relazioni ecologiche tra i diversi tipi di habitat e specie, ecc.

Per questa valutazione globale si può ricorrere al «miglior giudizio di esperti», applicando il sistema di classificazione seguente:

**A: valore eccellente,**

**B: valore buono,**

**C: valore significativo.”**

N.B. per le specie il valore “D” è stato inserito a miglior giudizio dell'esperto quando la specie è segnalata ma non con popolazioni significative e/o non è regolarmente presente nel sito.

Tabella 8: valutazione dello stato di conservazione.

Codice	Descrizione Habitat Natura 2000	Valutazione globale
5130	Formazioni di <i>Juniperus communis</i> su lande o prati calcarei	C
6210*	Formazioni erbose secche seminaturali e cespuglieti su substrato calcareo ( <i>Festuco-Brometalia</i> )	B
6220 *	Percosi substeppici di graminacee e piante annue ( <i>Thero-Brachypodietea</i> )	B
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )	A
91AA*	Boschi orientali di quercia bianca	B
91E0*	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )	C
9260	Boschi di <i>Castanea sativa</i>	C

## Flora

Specie	Valutazione globale
<i>Himantoglossum adriaticum</i>	C

## Avifauna

Tabella 9: valutazione dello stato di conservazione.

Nome scientifico	Nome Italiano	Valutazione globale
<i>Accipiter nisus</i>	Sparviere	A
<i>Aegithalos caudatus</i>	Codibugnolo	B
<i>Apus apus</i>	Rondone comune	C
<i>Aquila chrysaetos</i>	Aquila reale	D
<i>Asio otus</i>	Gufo comune	B
<i>Athene noctua</i>	Civetta	B
<i>Buteo buteo</i>	Poiana	B
<i>Caprimulgus europaeus</i>	Succiacapre	B
<i>Carduelis carduelis</i>	Cardellino	B
<i>Certhia brachydactyla</i>	Rampichino	B
<i>Carduelis/Chloris chloris</i>	Verdone	B
<i>Columba palumbus</i>	Colombaccio	A
<i>Corvus monedula</i>	Taccola	B
<i>Coturnix coturnix</i>	Quaglia	C
<i>Cuculus canorus</i>	Cuculo	B
<i>Delichon urbica</i>	Balestruccio	B
<i>Dendrocopos major</i>	Picchio rosso maggiore	A
<i>Emberiza cirrus</i>	Zigolo nero	B
<i>Erithacus rubecula</i>	Pettiroso	B
<i>Falco peregrinus</i>	Falco pellegrino	D
<i>Falco subbuteo</i>	Lodolaio	B
<i>Falco tinnunculus</i>	Gheppio	B
<i>Fringilla coelebs</i>	Fringuello	B
<i>Garrulus glandarius</i>	Ghiandaia	A
<i>Hippolais polyglotta</i>	Canapino comune	B
<i>Hirundo rustica</i>	Rondine	B
<i>Jynx torquilla</i>	Torcicollo	C
<i>Lanius collurio</i>	Averla piccola	C
<i>Lullula arborea</i>	Tottavilla	D
<i>Luscinia megarhynchos</i>	Usignolo	A
<i>Motacilla alba</i>	Ballerina bianca	B
<i>Muscicapa striata</i>	Pigliamosche	B
<i>Oenanthe oenanthe</i>	Culbianco	C
<i>Oriolus oriolus</i>	Rigogolo	B
<i>Otus scops</i>	Assiolo	B
<i>Parus caeruleus</i>	Cinciarella	B
<i>Parus major</i>	Cinciallegra	B
<i>Parus palustris</i>	Cincia bigia	B
<i>Passer italiae</i>	Passera d'Italia	B
<i>Passer montanus</i>	Passera mattugia	B
<i>Pernis apivorus</i>	Falco pecchiaiolo	C
<i>Phylloscopus collybita</i>	Luí piccolo	B

<i>Phoenicurus ochruros</i>	Codiroso spazzacamino	B
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Codiroso comune	B
<i>Pica pica</i>	Gazza	A
<i>Picus viridis</i>	Picchio verde	A
<i>Saxicola rubetra</i>	Stiaccino	C
<i>Scolopax rusticola</i>	Beccaccia	B
<i>Serinus serinus</i>	Verzellino	B
<i>Sitta europaea</i>	Picchio muratore	B
<i>Streptopelia turtur</i>	Tortora selvatica	B
<i>Sturnus vulgaris</i>	Storno	B
<i>Sylvia atricapilla</i>	Capinera	A
<i>Sylvia subalpina</i>	Sterpazzolina di Moltoni	D
<i>Sylvia communis</i>	Sterpazzola	B
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Scricciolo	B
<i>Turdus merula</i>	Merlo	B
<i>Turdus philomelos</i>	Tordo bottaccio	B
<i>Upupa epops</i>	Upupa	B

## Erpetofauna

Tabella 10: valutazione dello stato di conservazione..

Nome	Valutazione Globale
<i>Triturus carnifex</i>	C

## Invertebrati

Tabella 11: valutazione dello stato di conservazione.

Nome	Valutazione Globale
<i>Cerambyx cerdo</i>	B
<i>Euplagia quadripunctaria*</i>	B
<i>Lucanus cervus</i>	B

## 4 FATTORI DI MINACCIA E MISURE DI CONSERVAZIONE PER MINACCIA

Il presente capitolo elenca le misure di conservazione ordinate per fattori di minaccia, le sole misure specifiche sono contenute nell'allegato documento "Misure Specifiche di Conservazione SIC IT4030024 Colli di Quattro Castella" ed articolate in: Misure regolamentari cogenti; Misure regolamentari non immediatamente cogenti; Interventi Attivi; Incentivi/Indennizzi; Programmi di ricerca e/o monitoraggio; Programmi Didattici.

### 4.1 Trinciature e sfalci di superfici erbose in periodo riproduttivo - ID 1004

ID HABITAT	HABITAT	ID UICN	Azioni	AZIONE /MISURA
ID SPECIE	SPECIE	ID UICN	Azioni	AZIONE /MISURA
261	<i>Lullula arborea</i>	4		Monitoraggio e controllo
261	<i>Lullula arborea</i>	26		Gestione delle attività di sfalcio e di pascolo in modo da garantire il successo riproduttivo

#### 4.1.1 Descrizione Minaccia

La Tottavilla *Lullula arborea* è minacciata dagli sfalci dei prati stabili e dei medicaia dove nidifica, in quanto deponendo le uova a terra può subire la perdita delle uova e/o dei piccoli ancora incapaci di volare.

#### 4.1.2 Descrizione Azione o misura di conservazione

Al fine di quantificare le superfici prative da non falciare, si rende necessario un opportuno monitoraggio da eseguire col metodo dei punti d'ascolto e da svolgersi all'inizio della stagione riproduttiva, tra marzo e aprile, che possa accertare la presenza della specie nelle varie superfici prative all'interno del sito. L'Ente gestore dovrà poi stabilire pratiche di incentivazione, a fronte del mancato reddito, per i proprietari che mantengono porzioni di appezzamenti non falciate durante il periodo riproduttivo della specie interessata, in particolare tra i mesi di aprile e luglio.

#### 4.2 Abbandono delle pratiche colturali - ID 1010

ID HABITAT	HABITAT	ID UICN	Azioni	AZIONE /MISURA
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )	26		Mantenimento del prato stabile attraverso sfalcio e concimazione
ID SPECIE	SPECIE	ID UICN	Azioni	AZIONE /MISURA

##### 4.2.1 Descrizione Minaccia

Lo sfalcio dei prati eseguito in modo irregolare sta favorendo l'ingresso di vegetazione degradata; l'abbandono delle pratiche di sfalcio e di concimazione conduce ad una progressiva degradazione dell'habitat e alla perdita di biodiversità.

##### 4.2.2 Descrizione Azione o misura di conservazione

L'azione prevede pratiche di incentivazione per il periodico sfalcio annuale (agosto - settembre) e a una concimazione naturale delle aree interessate per impedire il cambiamento della componente floristica delle aree prative.

#### 4.3 Evoluzione naturale verso formazioni forestali - ID 1010

ID HABITAT	HABITAT	ID UICN	Azioni	AZIONE /MISURA
6210*	Formazioni erbose secche seminaturali e cespuglieti su substrato calcareo ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*stupenda fioritura di orchidee)	4		Sfalcio e contenimento dell'avanzamento della componente arborea e arbustiva.
ID SPECIE	SPECIE	ID UICN	Azioni	AZIONE /MISURA
10690	<i>Himantoglossum adriaticum</i>	4		Sfalcio e contenimento dell'avanzamento della componente arborea e arbustiva.

#### 4.3.1 Descrizione Minaccia

La minaccia è costituita dal progressivo inarbustamento, che precede la formazione di fitocenosi forestali con perdita di spazi aperti, habitat per specie floristiche di pregio.

#### 4.3.2 Descrizione Azione o misura di conservazione

Occorre intervenire con un intervento di contenimento dell'avanzamento della vegetazione arbustiva e uno sfalcio della superficie prativa, fatto salvo le aree calanchive, da realizzarsi in periodo estivo (agosto - settembre) per permettere alla maggior parte delle specie presenti di terminare il ciclo vegetativo e la successiva disseminazione.

### 4.4 Modifica delle pratiche colturali - ID 1010

ID HABITAT	HABITAT	ID UICN	Azioni	AZIONE /MISURA
6210*	Formazioni erbose secche seminaturali e cespuglieti su substrato calcareo ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*stupenda fioritura di orchidee)	4		Sfalcio e contenimento dell'avanzamento della componente arborea e arbustiva.
ID SPECIE	SPECIE	ID UICN	Azioni	AZIONE /MISURA
10690	<i>Himantoglossum adriaticum</i>	4		Gestione delle attività di sfalcio e di pascolo in modo da garantire il successo riproduttivo

#### 4.4.1 Descrizione Minaccia

L'habitat 6210\* Formazioni erbose secche seminaturali e cespuglieti su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (\*stupenda fioritura di orchidee) è minacciato dalla modifica delle pratiche colturali laddove queste portino a sfalci più frequenti, in quanto minacciano il successo riproduttivo di specie sensibili quali in particolare le orchidee.

#### 4.4.2 Descrizione Azione o misura di conservazione

L'Ente gestore dovrà stabilire il mantenimento di porzioni di appezzamenti non sfalciate durante il periodo riproduttivo delle specie interessate, in particolare nei mesi primaverili e comunque fino al 30 luglio.

Al fine di identificare le superfici prative da non sfalciare, si rendono necessari opportuni monitoraggi quantitativi delle specie interessate, da svolgersi all'inizio della stagione riproduttiva.

Tale misura appare giustificata anche in seguito all'osservazione negli anni di una maggiore biodiversità nelle aree ove lo sfalcio delle aree prative è stato effettuato solo nel periodo di agosto-settembre.

#### 4.5 Riduzione superfici permanentemente inerbite - ID 1011

ID HABITAT	HABITAT	ID UICN	Azioni	AZIONE /MISURA
ID SPECIE	SPECIE	ID UICN	Azioni	AZIONE /MISURA
314	<i>Lanius collurio</i>	4		Sfalcio e contenimento dell'avanzamento della componente arborea e arbustiva.
435	<i>Jynx torquilla</i>	4		Sfalcio e contenimento dell'avanzamento della componente arborea e arbustiva.

##### 4.5.1 Descrizione Minaccia

Il progressivo inarbustamento spontaneo delle aree aperte, prati e aree di greto, porta alla progressiva scomparsa dell'ambiente di nidificazione e di alimentazione di specie di uccelli tipiche delle aree aperte, Averla piccola *Lanius collurio* e Torcicollo *Jynx torquilla*.

##### 4.5.2 Descrizione Azione o misura di conservazione

Occorre intervenire almeno ogni 2-3 anni con un intervento di contenimento dell'avanzamento della vegetazione arbustiva e uno sfalcio della superficie prativa da realizzarsi in periodo estivo (agosto – settembre) per permettere, da un lato, che la

maggior parte delle specie floristiche termini il ciclo vegetativo e la successiva disseminazione, dall'altro, che le specie ornitiche portino a termine la nidificazione.

#### 4.6 Gestione forestale - ID 1600

ID HABITAT	HABITAT	ID AZIONI IUCN	AZIONE / MISURA
ID SPECIE	SPECIE	ID AZIONI IUCN	AZIONE / MISURA
946	<i>Nyctalus leisleri</i>	19	Regolamentazione del taglio dei boschi
947	<i>Nyctalus noctula</i>	19	Regolamentazione del taglio dei boschi

##### 4.6.1 Descrizione Minaccia

La Nottola di Leisler e la Nottola Comune cacciano principalmente su compagini boscate mature di latifoglie e presso radure e utilizza essenzialmente i cavi degli alberi quali siti di rifugio. Sono pertanto minacciate dalla gestione forestale mirata alla produzione di legname, che provoca la riduzione di boschi con alberi maturi.

##### 4.6.2 Descrizione Azione o misura di conservazione

L'azione prevede limitazioni nell'estensione dei tagli, di cui all'art. 14 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF), e il mantenimento nei tagli degli alberi di maggiori dimensioni.

Sono vietati i tagli di utilizzazione dei boschi che, da soli o in contiguità con aree denudate per varie cause, comprese le tagliate effettuate nei precedenti 10 anni, lascino scoperta una superficie accorpata, anche appartenente a proprietà diverse, superiore a 1 ettaro. La contiguità, come previsto dalle PMPF, non può considerarsi interrotta dal rilascio di fasce arborate di larghezza inferiore a 100 m.

Fatte salve le PMPF, il taglio dei boschi deve essere eseguito in modo da conservare per ogni ettaro di superficie tagliata i dieci alberi di maggiori dimensioni.

#### 4.7 Eventuali tagli delle specie legnose che caratterizzano l'habitat effettuati nel corso di interventi di gestione forestale - ID 1600

ID HABITAT	HABITAT	ID UICN	Azioni	AZIONE /MISURA
91AA*	Boschi orientali di quercia bianca	5		Adozione di corrette modalità di gestione selvicolturale.
91AA*	Boschi orientali di quercia bianca	16		Azioni di informazione per una corretta gestione delle risorse forestali
91E0*	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )	5		Adozione di corrette modalità di gestione selvicolturale.
91E0*	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )	16		Azioni di informazione per una corretta gestione delle risorse forestali
Psy	Pinete appenniniche di pino silvestre	19		Divieto di taglio e danneggiamento di esemplari di <i>Pinus sylvestris</i> .
ID SPECIE	SPECIE	ID UICN	Azioni	AZIONE /MISURA

#### 4.7.1 Descrizione Minaccia

Interventi di taglio forestale non idonei consistenti in una eccessiva ceduzione e nella pulizia del sottobosco, che possono provocare una banalizzazione dell'habitat. Eliminazione o danneggiamento di esemplari di pino silvestre durante interventi di sistemazione forestale o di ceduzione, per quanto riguarda le pinete appenniniche di pino silvestre.

#### 4.7.2 Descrizione Azione o misura di conservazione

Occorre incentivare gli interventi selvicolturali che possano garantire il mantenimento dell'habitat, evitando un'eccessiva ceduzione e la pulizia del sottobosco. È opportuno prevedere una campagna di informazione e formazione circa i corretti interventi selvicolturali che possano garantire il mantenimento dell'habitat in un buono stato di conservazione. Divieto di taglio o danneggiamento di esemplari di pino silvestre se non soggetti a malattie o deperimento.

#### 4.8 Taglio boschi in periodo riproduttivo - ID 1605

ID HABITAT	HABITAT	ID UICN	Azioni	AZIONE /MISURA
ID SPECIE	SPECIE	ID UICN	Azioni	AZIONE /MISURA
314	<i>Lanius collurio</i>	19		Limitazione del controllo della vegetazione

##### 4.8.1 Descrizione Minaccia

Il taglio della vegetazione nel periodo di nidificazione degli uccelli può danneggiare la loro riproduzione, sia attraverso la distruzione diretta dei nidi, sia esponendoli maggiormente ai predatori. Nel sito la specie minacciata in questo senso è l'Averla piccola *Lanius collurio*.

##### 4.8.2 Descrizione Azione o misura di conservazione

Occorre limitare il taglio boschivo, mediante l'imposizione di un divieto di operare interventi dal 1 marzo al 31 luglio. Sono fatti salvi gli interventi necessari per garantire la sicurezza idrogeologica e l'incolumità pubblica.

#### 4.9 Pulizia sottobosco - ID 1650

ID HABITAT	HABITAT	ID UICN	Azioni	AZIONE /MISURA
ID SPECIE	SPECIE	ID UICN	Azioni	AZIONE /MISURA
2779	<i>Euplagia quadripunctaria</i> *	16		Azioni di informazione per una corretta gestione delle risorse forestali
2779	<i>Euplagia quadripunctaria</i> *	19		Adozione di corrette modalità di gestione selvicolturale ai fini della conservazione della specie, con particolare riferimento al sottobosco.

##### 4.9.1 Descrizione Minaccia

Interventi di taglio forestale non idonei consistenti in una eccessiva ceduzione e nella pulizia del sottobosco possono provocare una banalizzazione dell'habitat con scomparsa di specie di interesse conservazionistico.

#### 4.9.2 Descrizione Azione o misura di conservazione

Occorre attuare corretti interventi selvicolturali ai fini della conservazione delle specie di interesse conservazionistico.

#### 4.10 Rimozione piante morte o morienti - ID 1660

ID SPECIE	SPECIE	ID UICN	Azioni AZIONE / MISURA
1738	<i>Cerambyx cerdo</i>	8	Mantenimento quota di legno morto/deperiente.
2437	<i>Lucanus cervus</i>	8	Mantenimento quota di legno morto/deperiente.

##### 4.10.1 Descrizione Minaccia

La rimozione di piante senescenti morenti danneggia i coleotteri saproxilici, con particolare riferimento a *Cerambix cerdo* e *Lucanus cervus*.

##### 4.10.2 Descrizione Azione o misura di conservazione

Mantenimento degli esemplari arborei morti e/o deperienti, per una quota non inferiore al 60% del totale del legno morto e/o deperiente presente. Fatto salvo qualora costituiscano pericolo nella viabilità di accesso e fruizione. Sono autorizzati gli interventi gestionali che mantengano la percorribilità e la sicurezza delle vie di fruizione e la sicurezza dei luoghi.

#### 4.11 Riduzione alberi maturi e ceppaie - ID 1662

ID HABITAT	HABITAT	ID AZIONI IUCN	AZIONE / MISURA
ID SPECIE	SPECIE	ID AZIONI IUCN	AZIONE / MISURA
946	<i>Nyctalus leisleri</i>	19	Regolamentazione del taglio degli alberi

947	<i>Nyctalus noctula</i>	19	Regolamentazione del taglio degli alberi
-----	-------------------------	----	--

#### 4.11.1 Descrizione Minaccia

La Nottola di Leisler e la Nottola Comune utilizzano i cavi degli alberi quali siti di rifugio. Sono pertanto minacciate dalla perdita di alberi maturi.

#### 4.11.2 Descrizione Azione o misura di conservazione

Non sono consentiti i tagli degli alberi isolati o in formazioni vegetali lineari, compresi quelli secchi o morienti. (Codice RER 3A6) Sono fatti salvi i tagli eseguibili per ragioni fitosanitarie o di pubblica incolumità o i tagli che interessano specie non autoctone.

Cartografia di riferimento: Carta delle misure regolamentari per il settore agricolo: 3A6

### 4.12 Distruzione e perturbazione rifugi per pipistrelli sinantropi - ID 4921

ID HABITAT	HABITAT	ID IUCN	AZIONI	AZIONE / MISURA
ID SPECIE	SPECIE	ID IUCN	AZIONI	AZIONE / MISURA
936	<i>Hypsugo savii</i>	3		Accorgimenti architettonici e nei restauri
948	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	3		Accorgimenti architettonici e nei restauri
950	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	3		Accorgimenti architettonici e nei restauri

#### 4.12.1 Descrizione Minaccia

I rifugi delle specie di chiroterri sono rappresentati da cavità e fessure delle rocce, in sostituzione alle quali trovano condizioni ottimali negli interstizi delle costruzioni antropiche. La minaccia deriva dal restauro e dalla manutenzione di edifici rurali o in aree urbanizzate.

#### 4.12.2 Descrizione Azione o misura di conservazione

L'azione prevede incentivi per il mantenimento strutturale degli eventuali rifugi nei vecchi edifici per evitare il loro eccessivo degrado o il crollo, e per l'uso di accorgimenti architettonici (a es. tegole speciali per assicurare l'accesso ai sottotetti, ma anche batbox) da adottare negli edifici più moderni in modo da favorire il rifugio chirotteri.

#### 4.13 Collisione con autoveicoli - ID 5021

ID HABITAT	HABITAT	ID UICN	Azioni	AZIONE /MISURA
ID SPECIE	SPECIE	ID UICN	Azioni	AZIONE /MISURA
94	<i>Caprimulgus europaeus</i>	13		Educazione sensibilizzazione. e
907	<i>Canis lupus</i>	13		Educazione sensibilizzazione e

##### 4.13.1 Descrizione Minaccia

Le specie sono spesso vittime del traffico veicolare.

##### 4.13.2 Descrizione Azione o misura di conservazione

L'azione prevede una campagna di sensibilizzazione sull'impatto del traffico veicolare e sul comportamento da tenere in caso di investimento di animali selvatici, da attuarsi attraverso la predisposizione d'idonea cartellonistica. Deve essere contemplato un accordo operativo con i servizi di emergenza (es. 118) per il coordinamento delle operazioni di soccorso e recupero degli animali.

#### 4.14 Passaggio di mezzi motorizzati - ID 6230

ID HABITAT	HABITAT	ID UICN	Azioni	AZIONE /MISURA
5130	Formazioni di <i>Juniperus communis</i> su lande o prati calcarei	19		Divieto di passaggio con mezzi motorizzati

6210*	Formazioni erbose secche seminaturali e cespuglieti su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)	19	Divieto di passaggio con mezzi motorizzati
6220*	Percosi substeppici di graminacee e piante annue (Thero-Brachypodietea)	19	Divieto di passaggio con mezzi motorizzati
<b>ID SPECIE</b>	<b>SPECIE</b>	<b>ID UICN</b>	<b>Azioni AZIONE /MISURA</b>

#### 4.14.1 Descrizione Minaccia

Il passaggio di mezzi fuoristrada a motore innesca fenomeni erosivi che compromettono l'integrità degli habitat e minacciano la sopravvivenza di stazioni floristiche.

#### 4.14.2 Descrizione Azione o misura di conservazione

Divieto assoluto di passaggio di mezzi motorizzati, in tutto il sito, al di fuori della viabilità carrabile, fatto salvo mezzi di servizio, soccorso, vigilanza e di sicurezza in genere.

### 4.15 Riempimento di fossi, canali, stagni, specchi d'acqua, paludi o torbiere - ID 8030

<b>ID HABITAT</b>	<b>HABITAT</b>	<b>ID UICN</b>	<b>Azioni AZIONE /MISURA</b>
<b>ID SPECIE</b>	<b>SPECIE</b>	<b>ID UICN</b>	<b>Azioni AZIONE /MISURA</b>
721	<i>Triturus carnifex</i>	4	Creazione stagni e pozze.

#### 4.15.1 Descrizione Minaccia

L'interramento di pozze e stagni e la banalizzazione dei corsi d'acqua, riducono i siti idonei alla riproduzione degli anfibi.

#### 4.15.2 Descrizione Azione o misura di conservazione

L'azione prevede incentivi per la realizzazione di stagni o pozze con caratteristiche idonee alla riproduzione degli anfibi.

Divieto di interrimento e tombamento di tutte le acque superficiali esistenti, salvo per motivi di sicurezza idraulica, o pubblica incolumità.

#### 4.16 Evoluzione della biocenosi (Processi naturali) - ID 9500

ID HABITAT	HABITAT	ID UICN	Azioni	AZIONE /MISURA
9260	Boschi di <i>Castanea sativa</i> .	26		Incentivi ai proprietari per il mantenimento degli habitat di crescita tramite corretta gestione forestale mirata a favorire la presenza del castagno
ID SPECIE	SPECIE	ID UICN	Azioni	AZIONE /MISURA

##### 4.16.1 Descrizione Minaccia

Sostituzione del castagno ad opera di specie arboree autoctone, in particolare *Ostrya carpinifolia*. Trattandosi di cenosi antropogene, i castagneti si rivelano instabili se lasciati all'evoluzione naturale. Abbandonata la coltivazione e la ceduzione, le specie arboree locali tendono col tempo a soppiantare il castagno soprattutto nelle esposizioni più calde, dove la specie deperisce più rapidamente.

##### 4.16.2 Descrizione Azione o misura di conservazione

Occorre mettere in atto incentivi ai proprietari per il mantenimento degli habitat di crescita tramite una corretta gestione forestale mirata a favorire la presenza del castagno. Proposta per il PSR 2014-2020.

#### 4.17 Inquinamento genetico delle popolazioni autoctone (di specie animali) - ID 9640

ID HABITAT	HABITAT	ID UICN	Azioni	AZIONE /MISURA

ID SPECIE	SPECIE	ID UICN	Azioni	AZIONE /MISURA
907	<i>Canis lupus</i>	13		Educazione e sensibilizzazione.

#### 4.17.1 Descrizione Minaccia

I cani vaganti rappresentano una minaccia per il Lupo per il rischio di inquinamento genetico dovuto a ibridazione. La componente più importante dei cani vaganti è rappresentata dai cani padronali non controllati.

#### 4.17.2 Descrizione Azione o misura di conservazione

L'azione prevede campagne d'informazione e sensibilizzazione rivolte ai proprietari di cani finalizzate alla riduzione del randagismo. Va inoltre previsto un rafforzamento dei controlli sul rispetto delle norme che regolamentano la custodia dei cani.

## 5 TABELLA SINTESI MINACCE PER SPECIE O HABITAT

ID HABITAT	HABITAT	ID MINACCIA	MINACCIA	LIVELLO MINACCIA
5130	Formazioni di <i>Juniperus communis</i> su lande o prati calcarei	6230	Passaggio di mezzi motorizzati	Elevato
6210*	Formazioni erbose secche seminaturali e cespuglieti su substrato calcareo ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*stupenda fioritura di orchidee)	1010	Evoluzione naturale verso formazioni forestali	Elevato
6210*	Formazioni erbose secche seminaturali e cespuglieti su substrato calcareo ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (*stupenda fioritura di orchidee)	6230	Passaggio di mezzi motorizzati	Elevato
6220*	Percosi substeppici di graminacee e piante annue ( <i>Thero-Brachypodietea</i> )	6230	Passaggio di mezzi motorizzati	Elevato
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )	1010	Abbandono delle pratiche colturali	Medio
91AA*	Boschi orientali di quercia bianca	1600	Eventuali tagli delle specie legnose che caratterizzano	Medio

			l'habitat effettuati nel corso di interventi di gestione forestale	
91AA*	Boschi orientali di quercia bianca	1600	Eventuali tagli delle specie legnose che caratterizzano l'habitat effettuati nel corso di interventi di gestione forestale	Medio
91E0*	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )	1600	Eventuali tagli delle specie legnose che caratterizzano l'habitat effettuati nel corso di interventi di gestione forestale	Medio
91E0*	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )	1600	Eventuali tagli delle specie legnose che caratterizzano l'habitat effettuati nel corso di interventi di gestione forestale	Medio
9260	Boschi di <i>Castanea sativa</i> .	9500	Evoluzione della biocenosi (Processi naturali)	Medio
<b>ID SPECIE</b>	<b>SPECIE</b>	<b>ID MINACCIA</b>	<b>MINACCIA</b>	<b>LIVELLO MINACCIA</b>
94	<i>Caprimulgus europaeus</i>	5021	Collisione con autoveicoli	Basso
261	<i>Lullula arborea</i>	1004	Trinciature e sfalci di superfici erbose in periodo riproduttivo	Elevato
261	<i>Lullula arborea</i>	1010	Modifica delle pratiche colturali	Elevato
314	<i>Lanius collurio</i>	1011	Riduzione superfici permanentemente inerbite	Medio
314	<i>Lanius collurio</i>	1605	Taglio boschi in periodo riproduttivo	Medio
435	<i>Jynx torquilla</i>	1011	Riduzione superfici permanentemente inerbite	Medio
721	<i>Triturus carnifex</i>	8030	Riempimento di fossi, canali, stagni, specchi d'acqua, paludi o torbiere	Medio
907	<i>Canis lupus</i>	5021	Collisione con autoveicoli	Basso
907	<i>Canis lupus</i>	9640	Inquinamento genetico delle popolazioni autoctone (di specie animali)	Basso
936	<i>Hypsugo savii</i>	4921	Distruzione e perturbazione rifugi per pipistrelli sinantropi	Medio
946	<i>Nyctalus leisleri</i>	1600	Gestione forestale	Medio
947	<i>Nyctalus noctula</i>	1600	Gestione forestale	Medio
948	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	4921	Distruzione e perturbazione rifugi per pipistrelli sinantropi	Medio
946	<i>Nyctalus leisleri</i>	1662	Riduzione alberi maturi e	Basso

			ceppaie	
947	<i>Nyctalus noctula</i>	1662	Riduzione alberi maturi e ceppaie	Basso
950	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	4921	Distruzione e perturbazione rifugi per pipistrelli sinantropi	Medio
1738	<i>Cerambyx cerdo</i>	1660	Rimozione piante morte o morienti	Elevato
2437	<i>Lucanus cervus</i>	1660	Rimozione piante morte o morienti	Elevato
2779	<i>Euplagia quadripunctaria*</i>	1650	Pulizia sottobosco	Elevato
2779	<i>Euplagia quadripunctaria*</i>	1650	Pulizia sottobosco	Elevato
10690	<i>Himantoglossum adriaticum</i>	1010	Evoluzione naturale verso formazioni forestali	Basso

## 6 OBIETTIVI

L'obiettivo generale è il mantenimento, o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora a cui il sito è dedicato.

A tale scopo è utile riportate alcune definizioni della Direttiva habitat Art. 1, relative ai concetti di "conservazione" e "soddisfacente".

a) *“Conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente ai sensi delle lettere e) e i).*

e) *Stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche nel territorio di cui all'articolo 2.*

Lo «stato di conservazione» di un habitat naturale è considerato «soddisfacente» quando

— la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione,

— la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile e

— lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente ai sensi della lettera i).

i) *Stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all'articolo 2;*

Lo «stato di conservazione» è considerato «soddisfacente» quando

- *i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene,*
- *l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile e*
- *esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.”*

## 7 NORME PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Con la DGR 1191 del 30/07/2007 sono stati individuati tipologie di progetti ed interventi che non necessitano di valutazione di incidenza, la lista delle suddette attività è stata inserita nella Tabella E della citata DGR 1191/2007.

Nel caso nel sito siano individuate situazioni di minaccia le Misure Specifiche di conservazione possono restringere la tabella E, ma non possono però essere inserite nuove categorie di progetti ed interventi, in quanto l'ampliamento della tabella è possibile solo quando per il sito è previsto il Piano di Gestione.

In funzione degli habitat e delle specie e relative minacce individuate non si riscontra la necessità di restrizioni della tabella E sottoriportata.

Tab. E della DGR 1191 del 30/07/2007, pubblicata sul BUR E.R. n. 131 del 30/08/2007 "Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04".

<b>Tab. E – Tipologie di progetti ed interventi ricadenti all'interno dei siti Natura 2000 che non determinano incidenze negative significative sui siti stessi</b>	
1.	Interventi edilizi classificati di manutenzione ordinaria (art.4 lett. a) e b) della L.R. n.31/02) e gli interventi edilizi riguardanti opere interne
2.	Interventi edilizi classificati di manutenzione straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo, di ripristino tipologico e di ristrutturazione edilizia (art. 8 lett. a), b) c), d), e), f), i) e l) della L.R. n. 31/02) che non comportino un mutamento di destinazione d'uso o un aumento di volumetria o di superficie superiore del 20%. Rientrano in questa tipologia di interventi esenti dalla procedura di valutazione di incidenza anche quelli relativi agli immobili di proprietà di aziende agricole, nel caso in cui, pur modificandone la destinazione d'uso, possono essere ancora classificati come beni strumentali dell'azienda stessa e quelli di cui all'art.26, commi 6 e 7, della L.R. n.31/02
3.	Interventi edilizi d'altra tipologia, già previsti nei Piani Urbanistici Attuativi (PUA) a condizione che la valutazione d'incidenza dei suddetti piani non abbia evidenziato incidenze negative significative
4.	Interventi edilizi da considerarsi variazioni minori in corso d'opera comunicate a conclusione lavori all'Ente che ha approvato il progetto
5.	Interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie o ferroviarie, delle reti infrastrutturali di tipo lineare (acquedotti, fognature, ecc.), delle infrastrutture lineari energetiche (linee elettriche, gasdotti, oleodotti, ecc.), degli impianti di telefonia fissa e mobile, nonché degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva, a condizione che non comportino modifiche significative di tracciato o d'ubicazione
6.	Interventi d'utilizzazione e miglioramento dei boschi, a condizione che interessino superfici inferiori a 1,00 ha, che siano situati nei territori di collina e montagna (come definite dal Piano forestale regionale) e che siano già assoggettati alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF)
7.	Interventi di conversione di boschi cedui che interessino superfici inferiori ai 3 ha
8.	Interventi già previsti nei Piani d'Assessmento Forestale, purché la valutazione d'incidenza dei suddetti piani non abbia evidenziato incidenze negative significative
9.	Interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 1/05, previa comunicazione d'inizio lavori all'Ente gestore del sito Natura 2000, il quale potrà proporre specifiche misure di mitigazione ed effettuerà la valutazione d'incidenza ex-post
10.	Interventi già normati con specifici disciplinari tecnici di cui al paragrafo 5.1 della presente direttiva, a condizione che la valutazione d'incidenza del disciplinare tecnico di riferimento abbia avuto esito positivo
11.	Interventi attuativi delle Misure previste nell'Asse 2 del Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 (valutazione di incidenza del PRSR già effettuata con Determinazione regionale n. 17225 del 1/12/06), ad esclusione degli interventi attuativi della Misura 221 "Imboschimento dei terreni agricoli"
12.	Pratiche agricole e zootecniche ricorrenti, compresi gli interventi su aree coltivate, orti, vigneti e frutteti esistenti, purché non comportino l'eliminazione d'elementi naturali e seminaturali presenti in loco (siepi,

boschetti, arbusteti, prati, pascoli, maceri, zone umide, ecc.)
13. L'attività venatoria, purché la valutazione d'incidenza del Piano Faunistico-Venatorio abbia dato esito positivo
14. L'attività di raccolta di funghi, tartufi e prodotti del sottobosco
15. Interventi previsti espressamente dalle misure di conservazione o dai piani di gestione dei siti ed individuati come direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti stessi, a condizione che n'osservino le modalità di realizzazione indicate nelle misure di conservazione o nei piani di gestione
16. Tipologie d'interventi vari, purché il piano di gestione del sito Natura 2000 le indichi tra quelle che non determinano incidenze negative significative sul sito stesso

## 8 MONITORAGGIO DELL'EFFICACIA DELLE AZIONI

Il monitoraggio ha come obiettivo la verifica dello stato di conservazione di habitat e specie, ciò consente di verificare l'efficacia delle misure e definire eventuali misure e/o azioni correttive. Infine, solo in ordine di elencazione, permette di far fronte all'obbligo a norma dell'Art. della Direttiva Habitat 92/43 per cui *“Gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'articolo 2, tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritari.”* La Commissione, basandosi sulle relazioni trasmesse dagli stati membri elabora poi una relazione globale, a norma dell'Art. 17 della direttiva Habitat. La prima relazione di questo tipo è stata pubblicata il 13.7.2009 “COM(2009) 358 definitivo. *Relazione della commissione al consiglio e al parlamento europeo Relazione globale sullo stato di conservazione di tipi di habitat e specie richiesta a norma dell'articolo 17 della direttiva sugli habitat riferimento dal 2001 al 2006.”*

Dalla succitata relazione è emerso che molti stati membri per quanto riguarda lo stato di conservazione di habitat e specie hanno comunicato “sconosciuto”. Inoltre è emerso un secondo elemento estremamente importante, ovvero che anche quando i dati sono disponibili spesso esistono problemi che nascono dal modo in cui sono presentati o con cui sono stati raccolti. (<http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17/chapter2> ) “Even when data are available there are often problems arising from differing means of presenting the data or the way in which it has been collected.”

Per quanto sopra esposto si ritiene che il monitoraggio dovrebbe essere standardizzato a livello Nazionale od almeno a livello Regionale, definendo chiaramente una metodologia univoca a cui tutti gli operatori devono obbligatoriamente uniformarsi, realizzando poi anche appositi workshop informativi per il personale degli Enti Gestori dei siti Natura 2000 ed i relativi specialisti coinvolti.

Ciò premesso in assenza di una metodica uniforme, indicatori inclusi, si individua comunque un monitoraggio che tiene conto della tempistica e degli indicatori di cui al capitolo 3.2. Individuazione degli indicatori e relativi parametri.

Lo schema di monitoraggio è riassunto nella scheda di Tabella 12, in cui si fornisce anche una data di inizio di monitoraggio in funzione dello stato di aggiornamento e delle presenti misure specifiche di conservazione.

Tabella 12: schema di monitoraggio con tempistica ed indicatori per la verifica dell'efficacia delle azioni.

	Data inizio monitoraggio	Durata minima del monitoraggio
Habitat - tutti	Dopo due anni dalla data di entrata in vigore delle presenti misure specifiche di conservazione e comunque non oltre il 2017.	Un anno
Avifauna	Dopo due anni dalla data di entrata in vigore delle presenti misure specifiche di conservazione e comunque non oltre il 2017.	Un anno
Erpetofauna	Dopo due anni dalla data di entrata in vigore delle presenti misure specifiche di conservazione e comunque non oltre il 2017.	Un anno
Invertebrati	Dopo due anni dalla data di entrata in vigore delle presenti misure specifiche di conservazione e comunque non oltre il 2017.	Un anno

## 9 ELABORATI ED ALLEGATI TECNICI DELLE MISURE

Cartografia

Formulario Aggiornato

Quadro conoscitivo e Misure Specifiche di Conservazione SIC IT4030024 Colli di Quattro Castella

Sintesi Misure Specifiche di Conservazione SIC IT4030024 Colli di Quattro Castella

Carta delle misure regolamentari per il settore agricolo: 3A6

## 10 BIBLIOGRAFIA

- AER, 1991. Rivista mensile del Servizio Meteorologico Regionale dell'Emilia Romagna, numero 10/1991, Bologna.
- Camera di Commercio di Reggio Emilia, 2013. Indagine congiunturale - 3° trimestre 2013. Camera di Commercio di Reggio Emilia.
- Camera di Commercio di Reggio Emilia, 2013. Rapporto Reggio Emilia 2013. Osservatorio economico della Camera di Commercio di Reggio Emilia.
- Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) <http://www.isprambiente.gov.it>.
- PTCP, 2010. Relazione e Norme al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Reggio Emilia.
- Relazione della commissione al consiglio e al parlamento europeo Relazione globale sullo stato di conservazione di tipi di habitat e specie richiesta a norma dell'articolo 17 della direttiva sugli habitat riferimento dal 2001 al 2006. COM(2009) 358 definitivo.
- Unioncamere 2010. Rapporto 2010 sull'economia Regionale. Unioncamere, Regione Emilia Romagna.
- Unioncamere, 2013. Rapporto 2013 sull'economia Regionale. Unioncamere, Regione Emilia Romagna.

